

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Relativa all'interpretazione di talune disposizioni giuridiche del quadro riveduto per la risoluzione
delle banche alle domande poste dalle autorità degli Stati membri**

(2020/C 321/01)

Il pacchetto di riforma del settore bancario proposto dalla Commissione europea nel novembre 2016 è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 20 maggio 2019 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 7 giugno 2019. Il pacchetto comprende, fra l'altro, modifiche al quadro per la risoluzione delle banche dell'Unione tramite la direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche - BRRD) e il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014⁽⁴⁾ (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico - SRMR). La riforma attua nell'Unione la norma internazionale sulla capacità di assorbire completamente le perdite (*Total Loss-Absorbing Capacity*, TLAC) per le banche di importanza sistemica a livello globale, adottata dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015, e migliora l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, MREL) per tutte le banche. Il quadro riveduto dovrebbe meglio garantire che l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione delle banche avvengano con mezzi privati qualora esse incorrano in difficoltà finanziarie e siano successivamente sottoposte a risoluzione.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/879, gli Stati membri dovrebbero recepire le disposizioni di tale direttiva negli ordinamenti nazionali entro il 28 dicembre 2020. Al fine di facilitare un recepimento tempestivo, coerente e accurato, la Commissione intende fornire nell'allegato della presente comunicazione le risposte alle domande sollevate dalle autorità degli Stati membri in merito all'interpretazione di talune disposizioni BRRD e alle loro interazioni con l'SRMR, il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ (regolamento sui requisiti patrimoniali - CRR) e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ (direttiva sui requisiti patrimoniali - CRD).

(1) Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

(2) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(3) Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).

(4) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(5) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

In tale contesto, nella presente comunicazione la Commissione adotta le risposte relative agli atti giuridici seguenti:

- direttiva 2014/59/UE (BRRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;
- regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/877;
- regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾;
- direttiva 2013/36/UE (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.

La presente comunicazione chiarisce le disposizioni già contenute nella normativa applicabile. Essa non estende in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti da tale normativa né introduce requisiti aggiuntivi per le autorità competenti e gli operatori interessati. La presente comunicazione è unicamente intesa ad assistere le autorità degli Stati membri nel recepimento delle pertinenti disposizioni giuridiche nell'ordinamento nazionale e nella loro attuazione. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione.

Inoltre, la Commissione adotterà a breve una comunicazione contenente risposte alle domande ricevute dalle autorità europee di vigilanza (AEV) a norma dell'articolo 16 ter, paragrafo 5, dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. Tale comunicazione chiarirà alcune disposizioni della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, su cui l'Autorità bancaria europea ha posto domande alla Commissione.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

ALLEGATO

Elenco delle abbreviazioni

GEFIA – gestori di fondi di investimento alternativi;

Strumenti AT1 – strumenti aggiuntivi di classe 1 di cui all'articolo 52, paragrafo 1, CRR;

BRRD – direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva 2019/879/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;

BRRD I – direttiva 2014/59/UE, non modificata;

CBR – requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, paragrafo 6, CRD;

CCP – controparte centrale;

Capitale CET1 – capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 50 CRR;

CRD – direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, come modificata dalla direttiva 2019/878/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;

CRR – regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;

ESMA – Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

MREL esterno – requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili applicabile alle entità soggette a risoluzione di cui all'articolo 45 sexies BRRD;

G-SII – ente a rilevanza sistemica a livello globale;

MREL interno – requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili applicabile alle filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo, ma che non sono entità soggette a risoluzione di cui all'articolo 45 septies BRRD;

M-MDA – ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 16 bis BRRD;

MiFID – direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾;

MPE – punto di avvio multiplo;

⁽¹⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽²⁾ Direttiva 2019/879/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

⁽³⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

MREL – requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;

NCWO – principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza;

SEL – passività ammissibile subordinata;

SFD – direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾;

SPE – punto di avvio singolo;

SRB – Comitato di risoluzione unico;

SRM – meccanismo di risoluzione unico;

SRMR – regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾;

SRMR I – regolamento (UE) n. 806/2014, non modificato;

TEM – misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente agli articoli 429 e 429 bis CRR;

Strumenti T2 – strumenti di classe 2 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 73, BRRD;

TLAC – capacità totale di assorbimento delle perdite;

Requisito minimo TLAC – livello minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII di cui agli articoli 92 bis e 92 ter CRR e all'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2), lettera a), BRRD;

Disciplina TLAC – lista delle condizioni TLAC pubblicata dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015;

Banche di classe superiore – entità soggette a risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione con attività superiori a 100 miliardi di EUR di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5, BRRD;

TREA – importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, CRR;

OICVM – organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.

Salvo disposizioni contrarie, tutti i riferimenti agli articoli del presente allegato sono da intendersi come riferimenti agli articoli della direttiva BRRD.

A. **DOMANDE RELATIVE AL POTERE DI VIETARE TALUNE DISTRIBUZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 BIS BRRD**

1. **Domanda (articolo 16 bis)**

L'articolo 16 bis BRRD conferisce alle autorità di risoluzione il potere di vietare talune distribuzioni quando un'entità risulta inadempiente rispetto al requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta al MREL. Analogamente, l'articolo 141 CRD contiene disposizioni relative ai poteri delle autorità competenti di vietare talune distribuzioni allorché un'entità non rispetti il requisito combinato di riserva di capitale quando considerato in aggiunta ai requisiti di fondi propri. Sebbene tali poteri siano conferiti a due autorità differenti, la relazione fra loro non è stata specificata. Né la direttiva CRD né la direttiva BRRD specificano la sequenza di applicazione di questi due poteri quando un'entità viola entrambi i requisiti. Ciò significa che il legislatore nazionale dispone di una certa flessibilità al riguardo?

⁽⁸⁾ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).

Risposta

Le condizioni alle quali le autorità di risoluzione possono utilizzare il potere di vietare a un'entità di distribuire più dell'M-MDA, ossia il potere di limitare talune distribuzioni, sono definite all'articolo 16 bis, paragrafo 1, BRRD. La suddetta disposizione prevede che tale potere sia attivato quando l'entità si trova nella situazione in cui soddisfa il proprio CBR in aggiunta ai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva CRD, ma risulta inadempiente rispetto al suo CBR in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies BRRD (ossia al MREL).

Ciò implica che, quando un'entità è inadempiente rispetto al suo CBR allorché considerato in aggiunta ai suoi pertinenti requisiti di fondi propri, l'entità non si troverà nella situazione di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, sebbene possa risultare inadempiente anche rispetto al proprio CBR in aggiunta al MREL. Ciò significa che l'articolo 141 CRD si applicherà esclusivamente in questo caso e che l'entità sarà tenuta a limitare automaticamente talune distribuzioni in base alle norme previste in tale disposizione. I poteri delle autorità di risoluzione di limitare talune distribuzioni a norma dell'articolo 16 bis BRRD saranno attivati solo qualora l'entità rispetti il CBR e i requisiti pertinenti di fondi propri, ma non il CBR e il relativo MREL.

Ciò significa, in definitiva, che l'articolo 141 CRD non può essere applicato contemporaneamente all'articolo 16 bis BRRD.

2. Domanda (articolo 16 bis)

È vero che l'articolo 16 bis BRRD ha introdotto due fasi per la decisione dell'autorità di risoluzione di vietare a un'entità di distribuire più dell'M-MDA:

- nei primi nove mesi successivi alla notifica da parte dell'entità non vi è l'obbligo di stabilire l'M-MDA e l'autorità di risoluzione valuta ogni mese se esercitare tale potere, e
- nove mesi dopo la notifica da parte dell'entità vi è l'obbligo di esercitare il potere di vietare di distribuire più dell'M-MDA, eccetto se, a seguito di una valutazione, l'autorità di risoluzione conclude che siano soddisfatte almeno due delle condizioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 3, BRRD?

Risposta

Il potere delle autorità di risoluzione, di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, della direttiva BRRD, di limitare talune distribuzioni da parte delle entità si attiva solo quando l'entità soddisfa il proprio CBR in combinazione con i pertinenti requisiti di fondi propri, ma non in combinazione con il MREL, ossia a causa di una violazione specifica del CBR da parte del MREL. Tale potere è discrezionale. La portata del potere discrezionale dipende dal momento in cui si è verificata la violazione del CBR a norma dell'articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3, BRRD. Nei primi nove mesi dopo la notifica di una violazione da parte dell'entità, l'autorità di risoluzione deve valutare senza indebito ritardo dalla notifica, e successivamente almeno ogni mese, se esercitare o meno tale potere tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2, BRRD. Dopo nove mesi, l'autorità di risoluzione deve esercitare tale potere eccetto che siano soddisfatte almeno due delle condizioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 3, BRRD.

3. Domanda (articolo 16 bis, paragrafo 3)

A norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 3, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, deve esercitare il potere di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, eccetto che siano soddisfatte almeno due delle condizioni previste al paragrafo 3 dello stesso articolo, sulla base delle conclusioni dell'autorità di risoluzione.

È corretto che, nel valutare le condizioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 3, l'autorità di risoluzione debba consultare altre autorità (ad esempio l'autorità competente, l'autorità preposta alla salvaguardia della stabilità finanziaria macroprudenziale)?

Risposta

L'articolo 16 bis, paragrafo 3, prevede di per sé che l'autorità di risoluzione coinvolga l'autorità competente nella valutazione delle condizioni di cui al primo comma di tale disposizione.

L'articolo 16 bis, paragrafo 3, primo comma, stabilisce che l'autorità di risoluzione consulti l'autorità competente prima di esercitare il proprio potere di vietare alle entità di distribuire più dell'M-MDA. L'articolo 16 bis, paragrafo 3, secondo comma, impone all'autorità di risoluzione di notificare all'autorità competente la decisione di non applicare il proprio potere e di illustrare la propria valutazione per iscritto.

Nel primo caso, l'autorità di risoluzione è espressamente tenuta a consultare l'autorità competente sul fatto che le condizioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, per il mancato esercizio del proprio potere non sono soddisfatte. Nel secondo caso, l'autorità di risoluzione è tenuta a notificare e illustrare all'autorità competente, per iscritto, la propria valutazione del fatto che le condizioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 3, per il mancato esercizio del proprio potere sono soddisfatte.

La direttiva BRRD non impone, ma non impedisce, alle autorità di risoluzione di consultare altre autorità (ad esempio le autorità macroprudenziali nazionali designate) o di notificare loro le proprie decisioni.

4. **Domanda CRR (articolo 92, paragrafo 1 bis); CRD (articolo 141 quater); BRRD (articolo 16 bis)**

L'articolo 92, paragrafo 1 bis, CRR stabilisce quanto segue: "Il capitale di classe 1 utilizzato per soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non viene utilizzato per soddisfare alcuno dei requisiti di leva finanziaria di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE, salvo espresse disposizioni ivi previste."

Gli enti devono rispettare al tempo stesso il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, CRR nonché il requisito minimo TLAC non basato sul rischio e il MREL esterno e interno?

Risposta

In base a una lettura combinata della direttiva BRRD (articolo 16 bis, paragrafo 1) e della direttiva CRD (articolo 128, quarto comma), il CBR dovrebbe sommarsi solo alle componenti basate sul rischio dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento CRR e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della direttiva BRRD (ossia il requisito minimo TLAC e il MREL esterno e interno).

Di conseguenza, l'articolo 16 bis BRRD conferisce alle autorità di risoluzione il potere di vietare di distribuire più dell'M-MDA solo se l'ente in questione risulta inadempiente rispetto al CBR allorché considerato in aggiunta al MREL, calcolato sulla base del TREA [cfr. anche il considerando 24 della direttiva (UE) 2019/879].

Ciò significa che, per quanto riguarda la relazione tra il CBR e il requisito minimo TLAC basato sul rischio e il MREL, le direttive BRRD e CRD sono esplicite nell'affermare che i) il capitale primario di classe 1 utilizzato per rispettare il requisito minimo TLAC e il MREL non può essere utilizzato per rispettare il CBR e ii) se il CBR è violato allorché considerato in combinazione con il requisito minimo TLAC basato sul rischio e il MREL, le autorità di risoluzione sono investite del potere di vietare di distribuire più dell'M-MDA.

Tuttavia, non esistono disposizioni parallele per quanto riguarda la relazione tra il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, CRR e il requisito minimo TLAC non basato sul rischio e il MREL. L'articolo 141 quater CRD ritiene che il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, CRR non sia soddisfatto solo quando l'ente non dispone di un capitale di classe 1 sufficiente per rispettare al tempo stesso tale riserva e i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), CRR e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), CRD. Né la direttiva CRD né la direttiva BRRD fanno riferimento alla necessità di rispettare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria contemporaneamente alle componenti non basate sul rischio del requisito minimo TLAC e del MREL. L'articolo 141 ter CRD impone i limiti automatici alle distribuzioni al di sopra dell'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria solo quando l'ente non rispetta il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui al summenzionato articolo 141 quater, CRD. La direttiva BRRD non contiene alcuna disposizione che rispecchi l'articolo 16 bis relativo al requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il che significa che l'autorità di risoluzione non ha il potere di limitare le distribuzioni quando il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non è soddisfatto se considerato con il MREL, calcolato sulla base della TEM.

Di conseguenza, l'articolo 92, paragrafo 1 bis, secondo comma, CRR non può essere inteso nel senso che esso vieta i doppi conteggi del capitale di classe 1 al fine di rispettare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria nonché il requisito minimo TLAC e il MREL, calcolato sulla base della TEM. Il diritto dell'Unione disciplina sempre espressamente i) le situazioni in cui i doppi conteggi del capitale ai fini del rispetto del requisito di riserva di capitale e del MREL non sono consentiti e ii) le conseguenze della violazione del requisito di riserva di capitale allorché considerato in combinazione con il MREL. Nessuna di queste si applica al requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria.

B. DOMANDE RELATIVE AL POTERE DI SOSPENDERE GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO O DI CONSEGNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 BIS E DELL'ARTICOLO 69

5. Domanda (articolo 33 bis)

L'articolo 33 bis BRRD conferisce alle autorità di risoluzione il potere di sospendere taluni obblighi dopo avere accertato che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto (moratoria). Ai sensi dell'articolo 33 bis, paragrafo 3, BRRD, gli Stati membri possono disporre che le autorità di risoluzione concedano ai depositanti un'indennità giornaliera. Nel contesto dell'SRM, per gli enti per i quali è competente l'SRB, il potere di moratoria dovrebbe essere esercitato dalle autorità nazionali di risoluzione al fine di attuare tutte le decisioni dell'SRB loro destinate (articolo 29 SRMR).

Al fine di recepire l'opzione nazionale sull'indennità giornaliera di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3, BRRD, sarebbe corretto disporre che, per gli enti rientranti nell'ambito di competenza del Comitato, l'autorità nazionale di risoluzione possa concedere l'indennità giornaliera quando richiesto dal Comitato e nella misura da esso stabilita?

Risposta

Il potere di imporre una moratoria è conferito alle autorità nazionali di risoluzione anche nel contesto dell'unione bancaria. Le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero esercitare tale potere così come loro conferito dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva BRRD e alle condizioni fissate da tale normativa. Tale disposizione trova riscontro nell'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRMR.

A seconda di come l'articolo 33 bis della direttiva BRRD è recepito nel diritto nazionale, il potere di concedere un importo giornaliero e la sua quantificazione potrebbero essere definiti in maniera più precisa direttamente nella normativa nazionale di recepimento oppure tale legge potrebbe stabilire i criteri in base a cui l'autorità nazionale di risoluzione ne determinerà l'importo. In ogni caso, tali elementi dovrebbero essere definiti dal legislatore nazionale nel recepimento dell'articolo 33 bis BRRD. L'autorità nazionale di risoluzione dovrebbe rispettare tali criteri nell'esercizio del potere.

Non è necessario fare riferimento all'SRB nel contesto del recepimento di tale disposizione, in quanto il ruolo del Comitato deriva dall'articolo 29 SRMR, che è direttamente applicabile.

Nell'esercizio di tali poteri un coordinamento con l'SRB è tuttavia auspicabile per garantire la piena coerenza tra le istruzioni del Comitato e i poteri conferiti all'autorità nazionale di risoluzione dalla normativa nazionale di recepimento. L'esecuzione delle misure adottate nell'ambito del programma di risoluzione dovrebbe così risultare più agevole.

6. Domanda (articolo 33 bis, paragrafo 3)

Quali strumenti, elementi o criteri contribuiscono a determinare l'adeguatezza dell'importo giornaliero al quale i depositanti dovrebbero avere accesso? A tale riguardo, nella normativa nazionale di recepimento potrebbe essere incluso un importo che copra un costo minimo della vita quotidiana. Inoltre, tale importo dovrebbe essere obbligatorio per l'autorità di risoluzione quando decide di autorizzare l'accesso a una somma adeguata di denaro.

Dovrebbe essere l'autorità di risoluzione a determinare l'adeguatezza di tale importo caso per caso o dovrebbe essere compito del legislatore nazionale?

Quali altri indicatori pertinenti potrebbero essere presi in considerazione in questo contesto?

Risposta

Nel contesto del recepimento, l'articolo 33 bis conferisce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità al fine di definire i criteri pertinenti per la quantificazione dell'importo giornaliero nonché la sua applicazione.

7. Domanda (articolo 33 bis, paragrafo 3, e articolo 69, paragrafo 5)

Riguardo all'"importo giornaliero adeguato" di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3, e all'articolo 69, paragrafo 5, l'intenzione dei colegislatori è che gli Stati membri definiscano l'importo "adeguato" nella normativa nazionale di recepimento oppure l'autorità di risoluzione può decidere caso per caso con una certa flessibilità?

Risposta

La disposizione non è specifica al riguardo e concede agli Stati membri una certa flessibilità nel decidere come recepirla. Alcuni Stati membri potrebbero voler individuare un importo giornaliero fisso direttamente nella normativa o stabilire criteri specifici per determinarlo, mentre altri potrebbero voler affidare all'autorità di risoluzione la definizione dell'importo in questione.

8. Domanda (articolo 33 bis, paragrafo 5)

L'articolo 33 bis, paragrafo 5, non è chiaro sugli obblighi concreti che esso comporta per le autorità di risoluzione. Non è chiaro come un'autorità possa dimostrare di avere tenuto in considerazione "le norme nazionali vigenti, nonché i poteri giudiziario e di vigilanza", di essersi impegnata a "salvaguardare i diritti dei creditori e la parità di trattamento dei creditori nei normali procedimenti di insolvenza" e di aver preso "in considerazione [...] la potenziale applicazione all'ente o all'entità delle procedure di insolvenza nazionali". La Commissione ha riflettuto su quali azioni concrete potrebbe essere necessario intraprendere in applicazione di questa disposizione?

Risposta

L'obiettivo della disposizione è prevedere alcune tutele volte a garantire che gli ampi poteri di moratoria conferiti all'autorità di risoluzione siano esercitati correttamente.

La formulazione di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 5, si riferisce al fatto che il potere di moratoria sancito dall'articolo 33 bis può essere esercitato al momento della dichiarazione del dissesto o del rischio di dissesto e, a quel punto, è possibile che non sia stata ancora stabilita l'esistenza di un interesse pubblico ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c). È pertanto possibile che, dopo l'entrata in vigore della moratoria, l'autorità di risoluzione concluda che non vi è un interesse pubblico e che dovrebbero essere applicate le procedure di insolvenza nazionali. In alcuni Stati membri queste procedure non comportano la chiusura immediata dell'ente e la liquidazione delle sue attività, ma ne consentono la continuazione. Tali procedure sono gestite da un'autorità diversa dall'autorità di risoluzione.

Le condizioni stabilite in questa disposizione sono intese a garantire che le due autorità coordinino e potenzialmente concordino sull'opportunità di una moratoria nelle specifiche circostanze in questione. A tale riguardo, la formulazione mira a garantire che l'autorità di risoluzione delle crisi consideri l'impatto potenziale della moratoria sulle differenti categorie di creditori e sui loro crediti, ad esempio per evitare che una moratoria applicata ad alcune di esse e non ad altre possa creare una discriminazione nel loro trattamento in caso di insolvenza.

9. Domanda (articolo 33 bis, paragrafo 11)

L'articolo 33 bis, paragrafo 11, stabilisce che, qualora abbia esercitato il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna nelle circostanze di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 1 o 10, un'autorità di risoluzione non deve esercitare i suoi poteri a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, o dell'articolo 71, paragrafo 1. Tuttavia, solo l'articolo 33 bis, paragrafo 1, riguarda il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna. L'articolo 33 bis, paragrafo 10, riguarda il potere di limitare i creditori garantiti e il potere di sospendere i diritti di recesso.

L'esercizio del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 1, impedirebbe di per sé all'autorità di risoluzione di esercitare i suoi poteri a norma dell'articolo 69, paragrafo 1 (riguardante la sospensione di taluni obblighi), dell'articolo 70, paragrafo 1 (riguardante il potere di limitare i creditori garantiti) e dell'articolo 71, paragrafo 1 (riguardante la sospensione dei diritti di recesso) in un secondo tempo? Oppure i poteri dell'autorità di risoluzione a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, e dell'articolo 71, paragrafo 1, sono limitati solo in una situazione in cui l'autorità di risoluzione abbia esercitato i propri poteri anche ai sensi dell'articolo 33 bis, paragrafo 10?

Risposta

L'obiettivo della disposizione di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 11, è evitare l'applicazione dello stesso potere per due volte consecutive. Scopo di questa disposizione è garantire che la durata massima della sospensione o restrizione dei diritti dei creditori non superi il periodo di tempo massimo di due giorni, calcolato conformemente a quanto stabilito dall'articolo 33 bis, paragrafo 4.

Ne consegue che la limitazione si applica solo riguardo all'esercizio ripetuto dello stesso potere e non al caso in cui due poteri differenti siano esercitati in momenti diversi.

Pertanto, in merito alla questione specifica sollevata nella seconda parte della domanda, i poteri dell'autorità di risoluzione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, e all'articolo 71, paragrafo 1, sono limitati solo in una situazione in cui l'autorità di risoluzione abbia esercitato i propri poteri anche ai sensi dell'articolo 33 bis, paragrafo 10, lettere a) e b), rispettivamente.

C. **DOMANDE RELATIVE ALLA VENDITA A CLIENTI AL DETTAGLIO DI PASSIVITÀ AMMISSIBILI SUBORDINATE**

10. **Domanda (articolo 44 bis)**

Qual è il significato del termine "venditore" ai fini dell'articolo 44 bis?

Risposta

L'articolo 44 bis BRRD si applica alle imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva MiFID, agli enti creditizi, alle società di gestione di OICVM e ai gestori di fondi di investimento alternativi che prestano servizi di investimento o effettuano attività di investimento che comportano il trasferimento a clienti al dettaglio di una SEL, ossia che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 bis CRR, ad eccezione dell'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, CRR. Tali entità sono "venditori" ai sensi dell'articolo 44 bis BRRD.

11. **Domanda (articolo 44 bis)**

È opportuno estendere la protezione di cui all'articolo 44 bis BRRD a singoli strumenti nominativi o a specifiche categorie di strumenti definite nella direttiva BRRD o nella direttiva CRD?

Risposta

L'ambito di applicazione delle norme specifiche in materia di protezione dei clienti al dettaglio è definito all'articolo 44 bis, paragrafo 1, BRRD.

L'articolo 44 bis, paragrafo 1, primo comma, BRRD riguarda, di norma, solo la vendita di "passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, (CRR) fatta eccezione per l'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 72 ter, paragrafi 3, 4 e 5", ossia SEL. L'articolo 44 bis, paragrafo 1, secondo comma, BRRD prevede la possibilità per gli Stati membri di estendere l'ambito di applicazione delle norme di cui all'articolo 44 bis della direttiva BRRD alla vendita di fondi propri o di altre passività sottoponibili al bail-in, comprese le passività ammissibili non subordinate.

L'articolo 44 bis, paragrafo 7, BRRD stabilisce che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare l'articolo 44 bis BRRD alle passività emesse prima della data di applicazione della direttiva (UE) 2019/879 (ossia il 28 dicembre 2020).

12. **Domanda (articolo 44 bis)**

Se le parti di un'operazione sono situate in Stati membri che hanno esercitato in maniera differente le opzioni nazionali di cui all'articolo 44 bis BRRD, è l'ubicazione dell'emittente, dell'intermediario o del cliente a determinare la legislazione nazionale applicabile?

Risposta

Qualora uno Stato membro applichi l'articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, BRRD, si applica la legge dello Stato di stabilimento del venditore, dal momento che il venditore è tenuto, ai sensi dell'articolo 44 bis, paragrafo 1, BRRD, a effettuare la valutazione dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva MiFID, come recepita nel suo rispettivo Stato membro. Se uno Stato membro ha recepito l'articolo 44 bis, paragrafo 5, BRRD, "in deroga" all'articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, esso dovrebbe garantire che il valore nominale minimo delle SEL emesse da entità stabilite nella sua giurisdizione sia di almeno 50 000 EUR e che solo le SEL con un valore nominale minimo di almeno 50 000 EUR possano essere vendute ai clienti al dettaglio in tale Stato membro. Le norme supplementari di cui all'articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, BRRD non si applicheranno. L'applicazione transfrontaliera di tali norme dipende dalle misure nazionali adottate per recepire l'articolo 44 bis BRRD (vale a dire articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, articolo 44 bis, paragrafo 5, o articolo 44 bis, paragrafo 6).

Sono pertinenti più scenari:

nel primo caso, le SEL emesse da entità stabilite in uno Stato membro privo di una norma su un importo nominale minimo per le SEL (Stato membro A) sono vendute a clienti al dettaglio di uno Stato membro che prevedeva una norma su un importo nominale minimo (Stato membro B): in tal caso, lo Stato membro B dovrebbe garantire che solo le SEL che rispettano la norma su un importo nominale minimo possano essere vendute ai clienti al dettaglio nella propria giurisdizione.

Nello scenario opposto, qualora le SEL di un'entità dello Stato membro B siano vendute ai clienti al dettaglio dello Stato membro A, la vendita di tali SEL dovrebbe essere conforme all'articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, BRRD. Di fatto, ciò significherebbe che potrebbe essere venduta a un cliente al dettaglio solo una SEL del valore massimo di 50 000 EUR qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, della direttiva BRRD quale recepita dallo Stato membro A.

Le SEL emesse in uno Stato membro (Stato membro A) con un valore nominale minimo di 50 000 EUR non possono essere vendute come tali ai clienti al dettaglio in un altro Stato membro (Stato membro B) che applica una norma su un importo nominale minimo più elevato (ad esempio 250 000 EUR). Solo le SEL che rispettano la norma su un importo nominale minimo dello Stato membro B (ossia 250 000 EUR) possono essere vendute ai clienti al dettaglio nello Stato membro B.

Gli Stati membri che hanno recepito l'articolo 44 bis, paragrafo 6, BRRD dovrebbero garantire che solo le vendite ai clienti al dettaglio di SEL emesse da entità soggette a risoluzione stabilite nei rispettivi Stati membri siano disciplinate dall'articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva BRRD (verifica solo dell'entità dell'investimento). Le vendite di SEL emesse da entità soggette a risoluzione a clienti al dettaglio di altri Stati membri saranno disciplinate dalle normative dei rispettivi Stati membri. Per le vendite di SEL a clienti al dettaglio emesse da entità stabilite in altri Stati membri, lo Stato membro che esercita l'opzione di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 6, BRRD dovrà decidere se recepire l'articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, BRRD o la norma su un importo nominale minimo di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 5, della direttiva BRRD. Questo significherebbe che le vendite di tali SEL a clienti al dettaglio dovrebbero essere soggette a un regime rafforzato di adeguatezza/verifica del portafoglio o che tale SEL dovrebbe avere un importo nominale minimo di almeno 50 000 EUR. La logica alla base dell'applicazione di norme meno rigorose sulle vendite di SEL a clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 44 bis, paragrafo 6, BRRD è che il mercato delle SEL in uno Stato membro è piccolo e meno liquido, come quantificato nella soglia di 50 miliardi di EUR. Tale logica non vale per le SEL emesse da enti stabiliti in un altro Stato membro.

13. Domanda (articolo 44 bis)

Tenendo presente che l'articolo 44 bis BRRD stabilisce alcuni requisiti relativi alla direttiva MiFID (che esula dalla portata delle competenze delle autorità di risoluzione), l'autorità di risoluzione non può essere l'unica autorità competente designata. Gli Stati membri potrebbero decidere di designare l'autorità competente a vigilare le condotte sul mercato o di designare congiuntamente l'autorità di risoluzione e l'autorità competente a vigilare le condotte sul mercato per applicare l'articolo 44 bis BRRD?

Risposta

I considerando 15 e 16 della direttiva (UE) 2019/879 descrivono in modo dettagliato la logica sottesa alle norme di cui all'articolo 44 bis BRRD, la loro relazione con la possibilità di risoluzione degli enti, il modo in cui tali norme dovrebbero essere applicate e la loro interazione con l'applicazione delle norme generali di protezione degli investitori di cui alla direttiva MiFID.

I considerando 15 e 16 della direttiva (UE) 2019/879 precisano quanto segue:

"(15) In linea con il regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, le autorità di risoluzione dovrebbero esaminare la platea degli investitori in strumenti MREL dei singoli enti o entità. Il fatto che una parte significativa degli strumenti MREL di un ente o di un'entità sia detenuta da investitori al dettaglio che potrebbero non avere ricevuto un'indicazione adeguata dei rischi pertinenti potrebbe costituire di per sé un impedimento alla possibilità di risoluzione. Inoltre, se una larga parte degli strumenti MREL di un ente o di un'entità è detenuta da altri enti o entità, anche le conseguenze a livello sistematico di una svalutazione o di una conversione potrebbero costituire un impedimento alla possibilità di risoluzione. Qualora dovesse riscontrare un impedimento alla possibilità di risoluzione conseguente all'entità e alla natura di una certa platea di investitori, un'autorità di risoluzione dovrebbe poter raccomandare all'ente o all'entità di affrontare tale impedimento.

(16) Per garantire che gli investitori al dettaglio non investano eccessivamente in certi strumenti di debito che sono ammissibili per il MREL, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'importo nominale minimo di tali strumenti sia relativamente elevato o che l'investimento in tali strumenti non rappresenti una quota eccessiva del portafoglio di un investitore. Tale requisito dovrebbe applicarsi esclusivamente agli strumenti emessi dopo la data di recepimento della presente direttiva. Tale requisito non è disciplinato in misura sufficiente dalla direttiva 2014/65/UE e dovrebbe pertanto essere eseguibile a norma della direttiva 2014/59/UE, senza pregiudicare le norme di protezione degli investitori di cui alla direttiva 2014/65/UE. Se nell'esercizio delle loro funzioni riscontrano elementi comprovanti possibili infrazioni della direttiva 2014/65/UE, le autorità di risoluzione dovrebbero poter scambiare informazioni riservate con le autorità competenti a vigilare le condotte sul mercato ai fini dell'applicazione di tale direttiva. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero altresì poter limitare ulteriormente la commercializzazione e la vendita di taluni altri strumenti a determinati investitori."

Tali considerando prevedono i seguenti elementi:

- le autorità di risoluzione dovrebbero esaminare la platea degli investitori in passività ammissibili per individuare potenziali impedimenti alla possibilità di risoluzione conseguente all'entità e alla natura di una certa platea di investitori. Questo genere di impedimenti può essere costituito da un ingente volume di passività ammissibili detenute al dettaglio;
- le norme dell'articolo 44 bis BRRD intendono garantire che gli investitori al dettaglio non investano eccessivamente nelle passività ammissibili;
- le autorità di risoluzione dovrebbero collaborare con le autorità competenti a vigilare le condotte sul mercato attraverso lo scambio di informazioni riservate al fine di applicare la direttiva MiFID "se nell'esercizio delle loro funzioni riscontrano elementi comprovanti possibili infrazioni della direttiva 2014/65/UE (MiFID)".

Sebbene l'articolo 44 BRRD non conferisca ad alcuna autorità specifica la responsabilità della sua applicazione, gli elementi di cui ai considerando 15 e 16 della direttiva (UE) 2019/879 mostrano l'esistenza di un collegamento tra il volume di passività ammissibili detenute al dettaglio, la protezione degli investitori al dettaglio e la possibilità di risoluzione degli enti.

Ciò significa che gli Stati membri possono designare una o più autorità competenti per l'applicazione dell'articolo 44 bis BRRD, comprese le autorità designate ai sensi della MiFID (autorità competenti a vigilare le condotte sul mercato). Tuttavia, l'interazione tra le norme generali di protezione degli investitori ai sensi della direttiva MiFID, le norme specifiche di cui all'articolo 44 bis BRRD e i poteri delle autorità di risoluzione di affrontare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione degli enti derivanti da passività ammissibili detenute al dettaglio implica che le autorità competenti a vigilare le condotte sul mercato, le autorità pertinenti responsabili dell'applicazione dell'articolo 44 bis BRRD e le autorità di risoluzione devono collaborare strettamente nell'esercizio dei rispettivi mandati.

14. Domanda (articolo 44 bis, paragrafo 1)

La discrezionalità nazionale di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 1, ultima frase, che prevede la possibilità di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 44 bis agli strumenti di fondi propri riguarda solo le disposizioni del paragrafo 1 o tutte le disposizioni di tale articolo?

Risposta

L'articolo 44 bis, paragrafo 1, secondo comma, prevede la possibilità per gli Stati membri di estendere l'ambito di applicazione delle norme di cui all'articolo 44 bis alla vendita di fondi propri o di altre passività sottoponibili al bail-in.

Questa opzione non si limita solo all'applicazione dell'articolo 44 bis, paragrafo 1, ma si applica all'intera disposizione. L'articolo 44 bis, paragrafi 2, 3 e 5, rinvia alle passività di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 1, nella sua interezza e non solo alle passività di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 1, primo comma. Questo aspetto è chiarito anche al considerando 16 della direttiva (UE) 2019/879, che recita:

"Inoltre, gli Stati membri dovrebbero altresì poter limitare ulteriormente la commercializzazione e la vendita di taluni **altri strumenti** (grassetto aggiunto) a determinati investitori."

15. Domanda (articolo 44 bis, paragrafo 1)

Come dovrebbe essere interpretato l'articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera b), ovvero qual è il significato dell'espressione "il venditore si è accertato"?

Risposta

L'articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera b), dovrebbe essere interpretato nel senso che, in seguito alla valutazione dell'adeguatezza, il venditore ritiene che un investimento in SEL sia adeguato per il cliente al dettaglio interessato.

16. Domanda (articolo 44 bis, paragrafo 5)

In che modo è destinata ad essere applicata la deroga di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 5, BRRD? Esistono più interpretazioni alternative:

- l'articolo 44 bis, paragrafo 5, BRRD è inteso come un'eccezione de minimis, in virtù della quale le tutele supplementari di cui all'articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, BRRD non si applicano alle emissioni di SEL con valori nominali inferiori all'importo nominale minimo? Questo significherebbe che si applicherebbero a vendite di SEL inferiori all'importo nominale minimo a investitori al dettaglio solo le disposizioni dell'articolo 25 della direttiva MiFID. Se questa è l'interpretazione corretta, lo è anche il fatto che gli Stati membri sono liberi di fissare la soglia de minimis a 50 000 EUR o più, come suggerito dall'espressione "almeno"? Tale interpretazione potrebbe determinare una situazione in cui gli Stati membri fissano soglie molto elevate, escludendo così le tutele supplementari quasi in ogni caso;
- in alternativa, l'articolo 44 bis, paragrafo 5, BRRD è inteso come un'eccezione per gli strumenti di valore molto elevato (valutati a 50 000 EUR o più), in virtù della quale le tutele supplementari di cui all'articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, BRRD non si applicano alla vendita di strumenti emessi in valori nominali al di sopra della soglia fissata dallo Stato membro, sulla base del fatto che è più probabile che gli investitori al dettaglio investano in strumenti di valore inferiore?
- In alternativa, l'articolo 44 bis, paragrafo 5, BRRD intendeva consentire agli Stati membri di limitare il modo in cui gli emittenti costituiscono le SEL che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 44 bis, paragrafo 5, BRRD, stabilendo che il valore nominale di tali strumenti specifici dovrebbe superare la soglia fissata dallo Stato membro a 50 000 EUR o più?

Risposta

Per evitare che gli investitori al dettaglio investano eccessivamente in determinate passività ammissibili, gli Stati membri devono:

- (a) recepire i requisiti di cui all'articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, BRRD, oppure
- (b) in deroga a tali requisiti, si applica solo quanto stabilito dall'articolo 44 bis, paragrafo 5, BRRD, ossia un importo nominale minimo di almeno 50 000 EUR.

Pertanto, gli Stati membri che decidono di fissare un importo nominale minimo per le SEL di almeno 50 000 EUR non sono tenuti a recepire le disposizioni di cui all'articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, BRRD.

Il considerando 16 della direttiva (UE) 2019/879 chiarisce che l'articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 44 bis, paragrafo 5, BRRD non dovrebbero essere recepiti in modo cumulativo, ma sono due opzioni alternative:

"Per garantire che gli investitori al dettaglio non investano eccessivamente in certi strumenti di debito che sono ammissibili per il MREL, gli Stati membri dovrebbero assicurare che **l'importo nominale minimo di tali strumenti sia relativamente elevato o che l'investimento in tali strumenti non rappresenti una quota eccessiva del portafoglio di un investitore** (grassetto aggiunto)."

17. Domanda (articolo 44 bis, paragrafo 5)

Quali entità sono destinate a essere soggette alla norma su un importo nominale minimo di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 5, BRRD?

Risposta

Tutte le emissioni di SEL e tutte le vendite di SEL da parte delle imprese di investimento, degli enti creditizi, delle società di gestione di OICVM e dei gestori di fondi di investimento alternativi ai clienti al dettaglio sono soggette al requisito dell'importo nominale minimo di cui all'opzione prevista dall'articolo 44 bis, paragrafo 5.

18. Domanda (articolo 44 bis, paragrafo 5)

È corretto che non si possa derogare all'obbligo di effettuare una valutazione dell'adeguatezza ai sensi della direttiva MiFID quando uno Stato membro decide di esercitare l'opzione di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 5, BRRD?

Risposta

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva MiFID, è obbligatorio effettuare la valutazione dell'adeguatezza solo quando si forniscono servizi di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio. L'articolo 44 bis, paragrafo 1, BRRD prevede un ambito di applicazione più ampio per l'effettuazione della valutazione dell'adeguatezza per tutte le vendite di SEL a clienti al dettaglio. Se uno Stato membro recepisce l'articolo 44 bis, paragrafo 5, BRRD, dovrebbe comunque garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 25, paragrafo 2, MiFID.

19. Domanda (articolo 44 bis, paragrafo 6)

L'articolo 44 bis, paragrafo 6, stabilisce quanto segue: "Se il valore totale delle attività delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono stabilite in uno Stato membro e sono soggette al requisito di cui all'articolo 45 sexies non supera i 50 miliardi di EUR, tale Stato membro può, in deroga ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5, applicare soltanto il requisito di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo."

La soglia di 50 miliardi di EUR riguarda complessivamente tutte le entità soggette a risoluzione di uno Stato membro?

Risposta

L'articolo 44 bis, paragrafo 6, prevede un'opzione di recepimento specifica destinata agli Stati membri con mercati piccoli e meno liquidi, in deroga alle due possibilità alternative per recepire l'articolo 44 bis. Tale opzione comporta un recepimento limitato solo al requisito di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera b), ossia un volume minimo di 10 000 EUR per un investimento in SEL da parte di un investitore al dettaglio.

Il criterio per valutare la dimensione del mercato per le passività ammissibili di uno Stato membro è dato dal valore delle attività totali di tutte le entità soggette a risoluzione disciplinate dall'articolo 45 sexies (ossia il MREL esterno a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata) che sono stabilite in tale Stato membro. Per poter beneficiare di questa opzione, tale valore non deve superare i 50 miliardi di EUR.

20. Domanda (articolo 44 bis, paragrafo 6)

La soglia di 50 miliardi di EUR di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 6, BRRD dovrebbe essere valutata solo al momento del recepimento della direttiva (UE) 2019/879 o dovrebbe essere stabilito l'obbligo di verificare regolarmente se la soglia non è più soddisfatta?

È necessario prevedere un obbligo specifico di verifica della soglia nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2019/879/UE?

Risposta

L'articolo 44 bis, paragrafo 6, BRRD prevede un'opzione specifica per un recepimento più limitato, destinata agli Stati membri con mercati piccoli e meno liquidi, come dimostra la soglia di 50 miliardi di EUR da esso stabilita.

Questa opzione di recepimento è soggetta alla condizionalità della soglia. È pertanto dovere degli Stati membri verificare e valutare periodicamente se i loro mercati rispettano la soglia di 50 miliardi di EUR e se il ricorso all'opzione di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 6, BRRD è giustificato. In caso di mancato rispetto della soglia, gli Stati membri dovrebbero scegliere tra le due possibilità alternative principali per recepire l'articolo 44 bis BRRD e trasporre tali norme nella legislazione nazionale.

D. DOMANDE RELATIVE AL REQUISITO MINIMO DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI

(a) Aspetti generali

21. DOMANDA (Generale)

Qual è il significato di "controllo" ai sensi della direttiva BRRD?

Poiché il testo giuridico sembra non fornire alcuna definizione, è ragionevole considerare la stessa definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 37, CRR? Secondo tale definizione, per "controllo" si intende il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione definito all'articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ ovvero nei principi contabili cui un ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa.

Risposta

La direttiva BRRD contiene una serie di riferimenti al controllo di una filiazione da parte della rispettiva entità soggetta a risoluzione (ad esempio, l'articolo 45 ter, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punti i) e iv) e l'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), punto ii), BRRD). La logica sottesa al riferimento al "controllo" è garantire che l'assetto proprietario degli strumenti utilizzati da una filiazione al fine di rispettare il proprio MREL interno non comporti, in caso di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione o di applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione a tale filiazione, che essa cessi di essere una filiazione della rispettiva entità soggetta a risoluzione (ovvero non determini modifiche della struttura del gruppo o dell'ambito di applicazione del consolidamento ai sensi dell'articolo 18, CRR).

L'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, CRR (per definizione l'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, BRRD), definisce "filiazione" come:

- a) un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
- b) un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.

La filiazione di una filiazione è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è al vertice di tali imprese."

Pertanto, ai fini del MREL, i riferimenti al "controllo" dovrebbero essere intesi come riferimenti al legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione.

22. DOMANDA (GENERALE)

Qual è il significato dell'espressione "entità che [...] fanno parte di un G-SII"? Sembra che debba comprendere una filiazione o un'entità nella quale si detiene una determinata partecipazione, di cui si è tenuto conto quando il rispettivo ente è stato identificato come G-SII.

Risposta

Per "entità soggette a risoluzione che [...] fanno parte di un G-SII", di cui all'articolo 45 quinquies BRRD, si intendono enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), BRRD che sono incluse nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale del gruppo identificato come G-SII ai sensi dell'articolo 131, paragrafi 1 e 2, CRD.

23. Domanda (Articolo 45, Paragrafo 11, BRRD I)

L'articolo 45, paragrafo 11, BRRD I ha conferito all'autorità di risoluzione a livello di gruppo il potere di rinunciare all'applicazione del MREL individuale all'ente impresa madre nell'Unione. Tale deroga è inclusa nella vigente direttiva BRRD?

Risposta

L'articolo 45, paragrafo 11, BRRD I ha concesso all'autorità di risoluzione a livello di gruppo la discrezione di rinunciare all'applicazione del requisito MREL individuale ad un ente impresa madre nell'Unione, subordinatamente a determinate condizioni.

Ai sensi della vigente direttiva BRRD, gli enti imprese madri nell'Unione non sono soggetti a un requisito MREL individuale. Pertanto, la deroga a tale requisito non è più applicabile. Gli enti in questione sono soggetti a un MREL su base consolidata nelle situazioni seguenti:

- come entità soggette a risoluzione, tenute a rispettare un MREL esterno su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione (articolo 45 sexies, paragrafo 1), o

⁽¹⁾ Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

- come imprese madri nell'Unione che non sono entità soggette a risoluzione ma sono filiazioni di entità di paesi terzi, soggette a un MREL interno su base consolidata (articolo 45 septies, paragrafo 1, terzo comma).

(b) **Istituti di credito ipotecario**

24. Domanda (Articolo 45 bis)

La direttiva BRRD o il regolamento CRR prevedono la possibilità di escludere dall'ambito di applicazione del consolidamento del requisito minimo TLAC gli istituti di credito ipotecario che sono filiazioni di G-SII e che sono esentati dal MREL ai sensi dell'articolo 45 bis, paragrafo 1, BRRD?

Risposta

L'ambito di applicazione del consolidamento dei requisiti di cui agli articoli 92 bis o 92 ter, CRR (il requisito minimo TLAC) è stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento. Conformemente a tale disposizione, gli enti che sono tenuti a rispettare il requisito minimo TLAC su base consolidata devono procedere ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni nel pertinente gruppo soggetto a risoluzione (ossia entità appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione).

Ai sensi dell'articolo 45 bis, paragrafo 2, BRRD, gli istituti di credito ipotecario esentati dal MREL non devono fare parte del consolidamento di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 1, BRRD; quest'ultimo prevede invece che le entità soggette a risoluzione rispettino i requisiti MREL di cui agli articoli da 45 ter a 45 quinquies BRRD su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione.

Tali disposizioni non possono essere interpretate come una deroga all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, CRR, per quanto riguarda il requisito minimo TLAC.

Per i G-SII o le entità che fanno parte di un G-SII, l'articolo 45 bis, paragrafo 2, BRRD si applicherebbe soltanto alla parte del requisito MREL determinata conformemente all'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, lettera b), BRRD, ossia al requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dall'autorità di risoluzione specificatamente per un determinato ente a norma della direttiva BRRD. Tale requisito dipenderà dalla strategia di risoluzione scelta per il gruppo (ossia se l'istituto di credito ipotecario sarà liquidato o meno secondo il piano di risoluzione di gruppo e beneficerà quindi della deroga di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, BRRD).

25. Domanda (articolo 45 bis)

La deroga obbligatoria di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, dovrebbe essere applicata qualora vi sia una specifica normativa in materia di procedura di insolvenza che soddisfi le condizioni di cui alle lettere a) e b) per l'istituto di credito ipotecario a livello degli Stati membri? Oppure la deroga obbligatoria può essere concessa solo qualora, nel piano di risoluzione, l'autorità di risoluzione ritenga che l'istituto di credito ipotecario dovrebbe essere liquidato in procedimenti di insolvenza ordinari o altri tipi di procedimento di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera a)? Nel caso in cui la strategia di risoluzione scelta sia costituita da un punto di avvio singolo e dal bail-in bancario completo per il gruppo bancario (laddove l'istituto di credito ipotecario sia una filiazione dell'impresa madre), sarebbero soddisfatte le condizioni per l'esenzione obbligatoria?

Nel caso in cui l'istituto di credito ipotecario sia esentato dal MREL conformemente all'articolo 45 bis, paragrafo 1, quali componenti prudenziali dell'istituto di credito ipotecario dovrebbero essere escluse nel calcolo del MREL consolidato conformemente all'articolo 45 bis, paragrafo 2?

Risposta

Ai sensi dell'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera a), il piano di risoluzione dell'istituto di credito ipotecario ne prevede la liquidazione in procedimenti di insolvenza nazionali o altri tipi di procedimento previsti per tali istituti e attuati conformemente all'articolo 38, 40 o 42. La mera esistenza di tale procedura non è sufficiente a giustificare la concessione dell'esenzione: l'esenzione può essere concessa solo se il piano di risoluzione prevede l'applicazione di tali procedimenti in caso di dissesto dell'istituto di credito ipotecario.

Se il piano di risoluzione di gruppo prevede la liquidazione dell'istituto di credito ipotecario tramite i procedimenti di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera a), e tali procedimenti garantiranno che i creditori subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), l'esenzione deve essere concessa. In tal caso, le attività dell'istituto di credito ipotecario non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo del TREA e della TEM del gruppo soggetto a risoluzione, ma si dovrebbe tenere conto delle esposizioni infragruppo dell'entità soggetta a risoluzione verso l'istituto di credito ipotecario. Inoltre le esposizioni dell'entità madre verso l'istituto di credito ipotecario derivanti dagli strumenti di capitale dovrebbero essere prese pienamente in

considerazione dalle autorità di risoluzione nel calcolo dell'importo per l'assorbimento delle perdite del MREL consolidato dell'entità soggetta a risoluzione, in modo da rispettare l'articolo 45 quater, paragrafo 1, lettere a) e b). Il metodo specifico mediante il quale le esposizioni derivanti dagli strumenti di capitale sono prese in considerazione nel MREL esterno dell'entità soggetta a risoluzione dovrebbe essere deciso dall'autorità di risoluzione, ma il metodo scelto deve garantire che l'entità soggetta a risoluzione detenga fondi propri e passività ammissibili sufficienti ad assorbire completamente tutte le perdite derivanti da tali esposizioni.

Nel caso di un istituto di credito ipotecario che è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione, qualora l'esenzione di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, non possa essere concessa, il paragrafo 2 di tale articolo non si applicherebbe. Pertanto, l'istituto di credito ipotecario farebbe parte del consolidamento del gruppo soggetto a risoluzione.

26. Domanda (articolo 45 bis)

Qual è l'ambito di applicazione dell'articolo 45 bis ai fini delle esenzioni per gli istituti di credito ipotecario da esso previste? L'articolo 45 bis dovrebbe essere applicato esclusivamente a istituti che sono autorizzati soltanto a concedere il credito ipotecario finanziato da obbligazioni garantite? Oppure l'articolo 45 bis dovrebbe riguardare anche altri enti creditizi che in pratica concedono sono solo crediti ipotecari finanziati da obbligazioni garantite, ma che sono autorizzati a svolgere altre attività?

Una filiazione che è considerata un istituto di credito ipotecario ed è esentata ai sensi dell'articolo 45 bis potrebbe essere inclusa in un gruppo soggetto a risoluzione?

Risposta

L'ambito di applicazione dell'articolo 45 bis BRRD è indicato nella parte introduttiva del paragrafo 1. Gli istituti di credito ipotecario sono:

- enti creditizi,
- che si finanziano con obbligazioni garantite
- i quali non possono raccogliere depositi in base al diritto nazionale.

Gli enti creditizi che in pratica non raccolgono depositi ma che tuttavia sono autorizzati a farlo non possono essere inclusi nell'ambito di applicazione dell'articolo 45 bis BRRD, in quanto non soddisfano il criterio di non poter raccogliere depositi in base al diritto nazionale. Pertanto, tali enti creditizi non possono beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 45 bis BRRD.

In tale contesto, potrebbe risultare utile anche la definizione di "istituto di credito ipotecario specializzato" di cui all'articolo 3, punto 8, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾. Tale disposizione recita: "istituto di credito ipotecario specializzato": ente creditizio, che finanzia prestiti esclusivamente o prevalentemente tramite l'emissione di obbligazioni garantite, il quale ai sensi di legge può esercitare unicamente attività di concessione di mutui ipotecari e di prestiti al settore pubblico e che non è autorizzato a raccogliere depositi, ma che raccoglie altri fondi rimborsabili presso il pubblico."

L'inclusione di un istituto di credito ipotecario che è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione nel gruppo soggetto a risoluzione di tale entità dipende dalla strategia prevista nel piano di risoluzione di gruppo, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, BRRD.

(c) Passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione

27. Domanda (Articolo 45 ter, paragrafo 1)

L'articolo 45 ter, paragrafo 1, secondo comma, BRRD significa che le deduzioni da elementi di passività ammissibili di cui all'articolo 72 sexies CRR non sono applicabili alle passività ammissibili incluse nel MREL?

Risposta

Il regime di deduzione di cui all'articolo 72 sexies CRR si applica solo alle entità soggette all'articolo 92 bis e all'articolo 92 ter CRR (ossia entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di G-SII e determinate entità che fanno parte di un G-SII non UE) e solo ai fini del rispetto di tali disposizioni. Tale regime non comprende:

- entità che non sono G-SII o non fanno parte di un G-SII o che non fanno parte di un G-SII non UE, o

⁽¹³⁾ Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).

- la conformità delle entità che sono G-SII o fanno parte di G-SII o G-SII non UE ai requisiti aggiuntivi loro imposti dall'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, BRRD.

28. Domanda (Articolo 45 ter, paragrafo 3)

Sarebbe possibile conteggiare le passività ammissibili emesse a favore di "azionisti esistenti" per il MREL interno nella misura in cui esse siano detenute da un azionista, indipendentemente dal fatto che tale azionista lo sia diventato dopo aver sottoscritto o acquistato le passività?

Risposta

L'emissione di strumenti a favore di un "azionista esistente" da parte di una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione è una delle condizioni di ammissibilità ai fini dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto i), BRRD (MREL interno), dell'articolo 45 ter, paragrafo 3, BRRD (MREL esterno) e dell'articolo 88 bis, lettera b) CRR (requisito minimo TLAC per G-SII o parte di G-SII identificate come entità soggette a risoluzione). Se al momento dell'emissione della passività l'entità acquirente non è un azionista, la passività non sarà ammissibile ai fini della conformità al MREL e al requisito minimo TLAC. Per essere ammissibili, gli strumenti dovrebbero essere emessi a favore di un azionista esistente e rispettare tutte le altre condizioni, e dovrebbero essere successivamente detenuti solo dagli azionisti esistenti.

29. Domanda (Articolo 45 ter, paragrafo 3)

In riferimento all'articolo 45 ter, paragrafo 3, come si dovrebbe intendere la formulazione "e tale filiazione fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione" nel contesto dell'intero articolo?

Risposta

L'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto i), BRRD prevede la possibilità per una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione di emettere passività ammissibili non solo a favore dell'entità soggetta a risoluzione ma anche a un azionista di minoranza a determinate condizioni. Ai sensi dell'articolo 45 ter, paragrafo 3, BRRD, tali passività devono essere "comutate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità soggetta a risoluzione" alle condizioni ivi previste. Tali passività sono subordinate poiché, ai sensi dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto ii), sono tenute a rispettare la condizione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), CRR. Pertanto, tali passività possono essere utilizzate per soddisfare il requisito sia del MREL esterno che del MREL subordinato esterno dell'entità soggetta a risoluzione a norma dell'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 e 7, BRRD che fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione della filiazione che ha emesso tali passività.

30. Domanda (articolo 45 ter)

Gli strumenti T2 ammortizzati emessi da filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione e detenuti da entità al di fuori del gruppo soggetto a risoluzione, che sono ammissibili al MREL interno ai sensi dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), punto ii), BRRD, sono ammissibili anche al MREL esterno? Il riferimento agli strumenti T2 ammortizzati nella seconda parte dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, BRRD dovrebbe essere interpretato nel senso che si riferisce agli strumenti T2 ammortizzati su base individuale o agli strumenti T2 ammortizzati su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione?

Risposta

Le entità soggette a risoluzione possono soddisfare il MREL esterno con le seguenti passività:

- fondi propri consolidati a livello del gruppo soggetto a risoluzione, conformemente all'articolo 45 sexies, paragrafo 1, BRRD;
- passività ammissibili, che comprendono:
 - le passività sottoponibili al bail-in che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 ter, BRRD. Tale articolo rinvia, fra l'altro, all'articolo 72 ter, CRR, il cui paragrafo 2, lettera b), prevede che le suddette passività siano emesse o assunte direttamente dall'ente (prima parte dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, BRRD);
 - gli strumenti T2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), CRR, ovvero gli strumenti T2 ammortizzati con una durata residua di almeno un anno (seconda parte dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, BRRD);
- talune passività ammissibili emesse da una filiazione appartenente allo stesso gruppo soggetto a risoluzione a favore di un azionista di minoranza (articolo 45 ter, paragrafo 3, BRRD).

La definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, BRRD, fa riferimento all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), CRR. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 bis, e dell'articolo 18, paragrafo 1, CRR, gli enti imprese madri identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII o di un G-SII non UE devono conformarsi all'articolo 92 bis, CRR (ossia al requisito minimo TLAC) su base consolidata a livello del rispettivo gruppo soggetto a risoluzione. Tale prescrizione limita l'ambito di applicazione degli strumenti che possono essere utilizzati per conformarsi al requisito minimo TLAC e chiarisce che, salvo disposizioni contrarie (in particolare per gli strumenti di passività ammissibili, che devono essere emessi o assunti direttamente dall'ente a norma dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera a), CRR, gli strumenti dovrebbero essere conteggiati su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione. Ciò vale sia per i fondi propri che per la parte di strumenti T2 con una durata residua di almeno un anno, i quali, in virtù dell'articolo 64 CRR, non si configurano più come elementi di T2 e pertanto non possono essere inclusi nei fondi propri dell'ente.

Nel contesto della direttiva BRRD e della conformità al MREL esterno, il riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, BRRD all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), CRR impone che tale disposizione sia interpretata come avente lo stesso ambito di applicazione, ossia si riferisca agli strumenti T2 ammortizzati su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione. Tale interpretazione garantisce inoltre la conformità all'articolo 45 sexies, paragrafo 1, BRRD, che prevede il rispetto del MREL esterno su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione.

Ciò implica che, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, e dell'articolo 45 ter, paragrafi da 4 a 9, BRRD, gli strumenti T2 ammortizzati emessi da filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione a favore di entità esterne al gruppo soggetto a risoluzione sono inclusi nel concetto di "strumenti subordinati ammissibili" e dovrebbero pertanto essere utilizzati anche ai fini del rispetto della componente subordinata del MREL.

31. Domanda (Articolo 45 ter, paragrafo 4)

L'articolo 45 ter, paragrafo 4, dovrebbe essere inteso come applicabile anche alle entità soggette a risoluzione che fanno parte di un G-SII?

Risposta

L'articolo 45 ter, paragrafo 4, BRRD dovrebbe essere interpretato come applicabile anche alle entità soggette a risoluzione che fanno parte di un G-SII o parte di un G-SII non UE. Di fatto, un gruppo G-SII può avere più di un'entità soggetta a risoluzione disciplinata dall'articolo 45 ter, BRRD, oppure un G-SII non UE può avere un'entità soggetta a risoluzione stabilita nell'Unione nei casi in cui il suo piano di risoluzione preveda una strategia di risoluzione MPE. Pertanto, le definizioni di "entità soggetta a risoluzione" e "gruppo soggetto a risoluzione" di cui ai punti 83 bis e 83 ter dell'articolo 2, paragrafo 1, BRRD dovrebbero essere compatibili anche con l'attuazione di strategie MPE, come espressamente stabilito dal considerando 4 della direttiva (UE) 2019/879, che recita:

"In linea con la disciplina TLAC, la **direttiva 2014/59/UE dovrebbe continuare a riconoscere sia la strategia di risoluzione basata su un punto di avvio singolo (Single Point of Entry - SPE), sia la strategia di risoluzione basata su un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry - MPE)**. Nell'ambito della strategia SPE è risolta solo un'entità del gruppo, di norma l'impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma trasferiscono le loro perdite e il loro fabbisogno di ricapitalizzazione all'entità da risolvere. Nell'ambito della strategia di risoluzione MPE possono essere risolte più entità del gruppo. Per un'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante individuare con precisione le entità da risolvere ("entità soggette a risoluzione"), ossia le entità a cui potrebbero essere applicate le azioni di risoluzione, unitamente alle filiazioni che appartengono ad esse ("gruppi soggetti a risoluzione"). **Quest'individuazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione da parte degli enti e delle entità.** Occorre quindi introdurre i concetti di "entità soggetta a risoluzione" e "gruppo soggetto a risoluzione" e modificare la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la pianificazione delle risoluzioni di gruppo, in modo da imporre esplicitamente alle autorità di risoluzione di individuare le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione all'interno di un gruppo e tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni programmate all'interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace dello stesso." [grassetto aggiunto]

32. Domanda (Articolo 45 ter, paragrafo 5)

Sebbene l'articolo 45 ter, paragrafo 5, ultimo comma, stabilisca un limite del 10 % al di sopra del quale l'autorità di risoluzione è tenuta a valutare il rischio di cui alla lettera b) di tale disposizione, l'autorità di risoluzione ha la facoltà di effettuare tale valutazione anche se il suddetto limite non è raggiunto?

Inoltre, l'articolo 45 ter, paragrafo 5, sembra riferirsi unicamente allo strumento del bail-in. Come sarebbero applicati questi principi nel caso di altri strumenti di risoluzione (ad esempio, banca-ponte)?

Risposta

L'articolo 45 ter, paragrafo 5, primo comma, conferisce alle autorità di risoluzione la discrezionalità di chiedere che un certo livello del MREL delle entità soggette a risoluzione sia rispettato utilizzando passività subordinate se sono soddisfatte le condizioni di tale comma, a una delle quali fa riferimento la lettera b) del comma in questione (rischio di violazione del principio NCWO). Il secondo comma impone alle autorità di risoluzione di effettuare la valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera b), se è raggiunto il limite del 10 % ivi stabilito.

L'interazione tra i due commi è che l'autorità di risoluzione dispone di un potere discrezionale per valutare in qualsiasi momento se le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, compreso il rischio di violazione del principio NCWO. Tuttavia, essa ha l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio di violazione del principio NCWO ogniqualvolta sia raggiunta la soglia del 10 %.

L'articolo 37, paragrafo 4, stipula che "le autorità di risoluzione possono applicare gli strumenti di risoluzione individualmente o combinandoli". Le disposizioni dell'articolo 45 ter sono applicate nello stesso modo, indipendentemente dal fatto che lo strumento del bail-in sia utilizzato singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione. Quando si utilizzano altri strumenti di risoluzione senza ricorrere contemporaneamente allo strumento del bail-in, dovrebbero essere applicate anche le disposizioni di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 5, primo comma, al fine di garantire nel quadro della risoluzione la conformità con il principio dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), anche alla luce dell'articolo 45 quater, paragrafo 1, lettere a) e c).

33. Domanda (Articolo 45 ter, paragrafo 6)

L'articolo 128 CRD stabilisce che gli enti non devono utilizzare il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale per rispettare le componenti basate sul rischio dei requisiti stabiliti agli articoli 92 bis e 92 ter CRR (requisito minimo TLAC) e agli articoli 45 quater e 45 quinquies BRRD (MREL esterno e interno).

L'articolo 45 ter, paragrafo 6, secondo comma, BRRD stipula che i fondi propri di un'entità soggetta a risoluzione che sono utilizzati per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale sono ammissibili per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 e 7, BRRD (requisito di subordinazione per il MREL).

L'articolo 45 ter, paragrafo 6, si riferisce al requisito di subordinazione per il MREL espresso come percentuale sia del TREA che della TEM?

Risposta

L'articolo 45, paragrafo 2, BRRD stabilisce che il MREL può essere espresso solo come percentuale del TREA (componente basata sul rischio) e come percentuale della TEM (componente non basata sul rischio).

Pertanto, i requisiti di subordinazione per il MREL di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 e 7, BRRD dovranno a loro volta essere espressi come percentuale del TREA (componente basata sul rischio) e della TEM (componente non basata sul rischio).

I principi di cui all'articolo 128, quarto comma, CRD non si applicano al requisito di subordinazione per il MREL se espresso come percentuale della TEM (ossia il CBR non si somma alla componente del MREL non basata sul rischio e, di conseguenza, il capitale primario di classe 1 utilizzato per rispettare il CBR sarà ammissibile per soddisfare la componente non basata sul rischio del MREL).

Tuttavia, il capitale primario di classe 1 utilizzato per rispettare il CBR non può essere utilizzato per soddisfare alcun requisito MREL, sia esso subordinato o meno, espresso come TREA. Il riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 45 ter, paragrafo 6, BRRD, era inteso a garantire un'applicazione coerente del limite della formula prudenziale di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 7, BRRD, che si applica anche agli istituti non sistemici a norma dell'articolo 45 ter, paragrafo 5, BRRD.

Pertanto, l'articolo 45 ter, paragrafo 6, secondo comma, BRRD e l'articolo 128 CRD sono coerenti tra loro.

34. Domanda (Articolo 45 ter, paragrafo 8)

L'articolo 45 ter, paragrafo 8, BRRD lascia agli Stati membri la facoltà di fissare la percentuale indicata al primo comma a un livello superiore al 30 %. Sarebbe possibile per uno Stato membro fissare tale livello al 100 %, tenendo conto delle specificità del proprio settore bancario nazionale?

Risposta

Ai sensi dell'articolo 45 ter, paragrafo 8, BRRD le autorità di risoluzione possono applicare un requisito di subordinazione superiore all'8 % delle passività totali e dei fondi propri soltanto fino a un limite del 30 % di tutte le entità soggette a risoluzione che sono disciplinate da tale disposizione (G-SII, banche di classe superiore ed entità soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 6, BRRD).

L'articolo 45 ter, paragrafo 8, ultimo comma, BRRD prevede la possibilità per gli Stati membri di fissare una percentuale più elevata. Pertanto, uno Stato membro può decidere che un'autorità di risoluzione debba avere il potere di imporre un requisito di subordinazione più elevato a tutte le entità soggette a risoluzione disciplinate dall'articolo 45 ter, paragrafo 8, BRRD stabilite in tale Stato membro (tenendo conto delle specificità del rispettivo settore bancario nazionale e del numero di entità soggette a risoluzione interessate).

Tale opzione, tuttavia, nella pratica non può essere applicata alle entità che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento SRMR poiché l'articolo 12 quater, paragrafo 8, di tale regolamento non la contempla. Pertanto, tutti gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'SRMR, a prescindere che siano di competenza diretta dell'SRB o delle autorità nazionali di risoluzione conformemente alla ripartizione dei compiti di cui all'articolo 7 SRMR, non sarebbero soggetti a tale aumento della percentuale. Se uno Stato membro partecipante esercitasse l'opzione di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 8, BRRD, tale disposizione nazionale si applicherebbe soltanto alle entità che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva BRRD ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, ma non in quello dell'SRMR a norma del suo articolo 2. Tale opzione riguarderà principalmente le imprese di investimento non oggetto della vigilanza su base consolidata di un'impresa madre.

Si garantisce così che tutte le entità che rientrano nell'ambito di applicazione dell'SRM siano soggette alle stesse regole e procedure uniformi, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, SRMR. È opportuno osservare che l'ultima frase del considerando 28 SRMR stabilisce che "in determinate circostanze le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero assolvere i propri compiti sulla base e in conformità del presente regolamento, esercitando i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE e in conformità di tale normativa, se e in quanto non incompatibili con il presente regolamento."

(d) Determinazione del MREL**35. Domanda (Articolo 45 quater, paragrafo 1)**

In che modo si utilizzeranno le dimensioni, i modelli di business e di finanziamento e il profilo di rischio per adeguare il MREL di un'entità?

Risposta

L'articolo 45 quater BRRD fa riferimento a una serie di situazioni in cui tali criteri potrebbero incidere nella calibrazione del MREL totale, quali:

- la determinazione, previa consultazione dell'autorità competente, dei requisiti aggiuntivi di fondi propri di cui all'articolo 104 bis CRD che sarebbero applicabili all'entità dopo la risoluzione (quinto comma del paragrafo 3);
- l'applicazione della discrezionalità di cui al paragrafo 6 per selezionare gli enti che sarebbero soggetti all'applicazione del paragrafo 5 e alle disposizioni applicabili dell'articolo 45 ter BRRD (tenendo conto delle condizioni correlate al modello di finanziamento);
- la presa in considerazione della regola del bail-in minimo (di cui al paragrafo 3, quarto comma): l'interazione con il livello del MREL totale varierà in funzione del modello di business e di finanziamento, poiché essi incidono sul fattore medio di ponderazione del rischio dell'entità;
- per le entità la cui strategia di risoluzione prescelta è la liquidazione con procedura di insolvenza ordinaria o altre procedure nazionali equivalenti, la valutazione se il MREL debba essere limitato all'importo per l'assorbimento delle perdite (come previsto al paragrafo 2);
- l'applicazione e/o l'adeguamento dell'importo per sostenere la fiducia del mercato di cui al paragrafo 3.

36. Domanda (Articolo 45 quater, paragrafo 1)

In che modo l'impatto sulla stabilità finanziaria di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 1, lettera e), si rifletterebbe nel MREL di un'entità?

Risposta

L'articolo 45 quater fa riferimento a una serie di situazioni in cui il criterio relativo all'impatto della stabilità finanziaria potrebbe incidere nella calibrazione del MREL totale, quali:

- l'applicazione della discrezionalità di cui al paragrafo 6 per selezionare gli enti che sarebbero soggetti all'applicazione del paragrafo 5 e alle disposizioni applicabili dell'articolo 45 ter ;
- la presa in considerazione della regola del bail-in minimo (di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, quarto comma);
- per le entità la cui strategia di risoluzione prescelta è la liquidazione con procedura di insolvenza ordinaria o altre procedure nazionali equivalenti, la valutazione se il MREL debba essere limitato all'importo per l'assorbimento delle perdite (come previsto dall'articolo 45 quater, paragrafo 2).

37. Domanda (Articolo 45 quater, paragrafo 2)

Come si rifletterebbe l'impatto sulla stabilità finanziaria nell'adeguamento all'importo per l'assorbimento delle perdite per un'entità per la quale il piano di risoluzione prevede che debba essere liquidata con procedura di insolvenza ordinaria?

Risposta

Le autorità di risoluzione devono utilizzare il loro potere discrezionale nell'applicare questa disposizione. Conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 9, la valutazione degli elementi ivi menzionati dovrebbe essere inclusa nella decisione sul MREL.

Le maggiorazioni significative per gli importi di ricapitalizzazione di tali enti non sarebbero tuttavia coerenti con l'articolo 45 quater, paragrafo 2, primo comma, lettera b), che chiarisce che l'obiettivo dell'importo di ricapitalizzazione è consentire alle entità di rispettare le condizioni di autorizzazione dopo l'applicazione delle azioni di risoluzione o l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione. In tale contesto, non è previsto che le entità che devono essere liquidate con procedura di insolvenza ordinaria conformemente a un piano di risoluzione siano tenute a soddisfare le condizioni di autorizzazione e, pertanto, di norma non dovrebbero avere un importo di ricapitalizzazione.

Inoltre, se un'autorità di risoluzione ritiene che limitare il MREL a un importo per l'assorbimento delle perdite comporti il rischio di un impatto significativo sulla stabilità finanziaria o di un contagio del sistema finanziario, questo potrebbe indicare che la risoluzione dell'entità nell'ambito della strategia di risoluzione prescelta non è fattibile né credibile, e la valutazione della sua possibilità di risoluzione deve essere riesaminata.

A tale proposito, l'articolo 15, paragrafo 1, stipula che la risoluzione di un ente s'intende possibile quando "all'autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare l'ente con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi applicando all'ente i vari strumenti di risoluzione ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione, evitando il più possibile qualsiasi effetto negativo significativo, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, sul sistema finanziario dello Stato membro in cui l'ente è stabilito o di altri Stati membri dell'Unione."

38. Domanda (Articolo 45 quater, paragrafo 2)

La direttiva consente di non fissare il MREL per le entità il cui MREL è equivalente ai requisiti di fondi propri (vale a dire per le entità il cui piano di risoluzione ne prevede la liquidazione con procedura di insolvenza ordinaria o altre procedure nazionali equivalenti)?

Risposta

L'articolo 45, paragrafo 1, dispone che gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino in qualsiasi momento il MREL ove richiesto da e in conformità degli articoli da 45 a 45 decies.

Questa serie di articoli prevede le esenzioni dal MREL riportate di seguito, che le autorità di risoluzione devono concedere quando sono soddisfatte le condizioni ivi previste:

- gli istituti di credito ipotecario possono essere esentati ai sensi dell'articolo 45 bis;
- gli enti che sono filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione, ma non sono entità soggette a risoluzione, possono essere esentati dal MREL a norma dell'articolo 45 septies, paragrafo 3 o 4;
- gli organismi centrali e gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale possono essere esentati ai sensi dell'articolo 45 octies.

Inoltre, l'articolo 45 septies, paragrafo 1, secondo comma, prevede che l'applicazione del requisito di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 1, (ossia del MREL interno) a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione e non è un'entità soggetta a risoluzione, non è obbligatoria, in quanto dipende dall'esercizio di un potere discrezionale dell'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente. È tuttavia opportuno osservare che l'articolo 45 septies, paragrafo 1, terzo comma, impone alle imprese madri nell'Unione che non sono entità soggette a risoluzione ma sono filiazioni di entità di paesi terzi di rispettare il MREL interno su base consolidata. Ciò significa che la determinazione del MREL interno per le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che soddisfano le condizioni di cui al terzo comma è obbligatoria.

Pertanto, a meno che un'entità rientri in una delle situazioni di cui sopra, l'adozione di una decisione sul MREL da parte dell'autorità di risoluzione è obbligatoria anche quando il piano di risoluzione prevede che l'entità debba essere liquidata con procedura di insolvenza ordinaria o altre procedure nazionali equivalenti. Questo è ulteriormente confermato dal fatto che l'articolo 45 quater, paragrafo 2, secondo e terzo comma, riconosce espressamente tale situazione e stabilisce le norme relative alle modalità di calcolo del MREL per le entità che ne sono interessate.

39. Domanda (Articolo 45 quater, paragrafo 2)

Tenendo conto degli articoli 45, paragrafo 1, 45 bis e dell'articolo 45 quater, paragrafo 2, secondo comma, il MREL dovrebbe essere fissato anche se la strategia di risoluzione prescelta è la liquidazione. In questo caso, il MREL dovrebbe essere calcolato su base individuale o consolidata?

Risposta

L'articolo 45 sexies, paragrafi 1 e 2, prevede che il MREL esterno delle entità soggette a risoluzione sia determinato e rispettato su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione. La logica sottesa a tali disposizioni è che, nell'ambito di un gruppo soggetto a risoluzione, le perdite subite dalle entità appartenenti a tale gruppo dovrebbero essere sostenute dall'entità soggetta a risoluzione, la quale dovrebbe disporre di risorse per l'assorbimento delle perdite sufficienti a far fronte al fabbisogno dell'intero gruppo soggetto a risoluzione. Questo obiettivo si consegue mediante l'applicazione di un'azione di risoluzione all'entità soggetta a risoluzione nonché con la trasmissione a monte delle perdite delle sue filiazioni e il successivo flusso a valle del capitale attraverso l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione conformemente all'articolo 59. Per tale motivo, le entità soggette a risoluzione sono tenute a emettere strumenti ed elementi ammissibili a favore di creditori terzi esterni (cfr. il considerando 19 della direttiva (UE) 2019/879).

Al contrario, il MREL interno delle entità che sono filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione, ma non sono entità soggette a risoluzione, deve essere determinato e rispettato su base individuale a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 7, e dell'articolo 45 septies, paragrafo 1, (nonostante le situazioni in cui il MREL interno deve essere rispettato a livello consolidato o subconsolidato, conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 45 septies, paragrafo 4, lettera b). Alle perdite e al fabbisogno di ricapitalizzazione di tali filiazioni dovrebbero di norma provvedere le rispettive entità soggette a risoluzione attraverso l'acquisizione diretta o indiretta di strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili emesse dalle predette filiazioni (cfr. il considerando 20 della direttiva (UE) 2019/879).

Nel caso di entità che sono parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata e il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidate con procedura di insolvenza ordinaria o altre procedure nazionali equivalenti, le norme illustrate sopra non si applicano per situazioni di risoluzione di gruppo. Di fatto, il dissesto di tali entità sarà trattato con procedura ordinaria di insolvenza, che si svolge a livello di entità giuridica. In caso di insolvenza, l'impresa madre è responsabile solo delle proprie perdite e non sarà tenuta a fornire sostegno alle sue filiazioni. Inoltre, i fondi propri e talune passività ammissibili emesse dalle sue filiazioni non sarebbero disponibili per assorbire le perdite nella liquidazione individuale dell'impresa madre. Di conseguenza, nelle suddette situazioni di liquidazione di imprese madri, non sarebbe opportuno fissare un MREL su base consolidata.

Pertanto, per le imprese madri il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidate con procedura di insolvenza ordinaria o altre procedure nazionali equivalenti, il requisito MREL dovrebbe essere determinato e rispettato solo su base individuale.

40. Domanda (Articolo 45 quater, paragrafi 2, 3, 4 e 7)

Nell'applicazione dell'articolo 45 quater, paragrafi 2, 3, 4 e 7, non è chiaro come dovrebbe essere interpretata l'espressione "per un periodo adeguato non superiore a un anno". Significa che l'importo di ricapitalizzazione dovrebbe essere fissato al livello che garantisce la fiducia del mercato nei confronti dell'entità dopo la risoluzione solo per un anno?

Risposta

Ai sensi dell'articolo 45 quater, paragrafi 3 e 7, l'importo per sostenere la fiducia del mercato incluso nell'importo di ricapitalizzazione deve essere fissato al livello necessario per sostenere tale fiducia del mercato per un periodo adeguato che non deve essere superiore a un anno.

L'applicazione di un orizzonte temporale di un anno è proporzionata e coerente con l'utilizzo dello stesso orizzonte temporale ai fini della calibrazione dei requisiti prudenziali per gli enti. Ciò è pertinente, considerando che i requisiti prudenziali costituiscono gli elementi chiave della determinazione del livello del requisito MREL.

41. Domanda (Articolo 45 quater, paragrafi 3 e 7)

L'articolo 45 quater, paragrafi 3 e 7, BRRD fa riferimento alla necessità di mantenere un determinato livello del MREL al fine di garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione e l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi della direttiva CRD IV. Tali disposizioni si applicano anche alle entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), BRRD. Tuttavia, alcune di queste entità non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della direttiva CRD, ma sulla base di specifiche disposizioni nazionali. Per tali entità, come dovrebbero essere recepiti nella legislazione nazionale i riferimenti alla necessità di rispettare le condizioni di autorizzazione?

Risposta

Nella misura in cui l'approvazione o l'autorizzazione delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), BRRD non sono disciplinate dalla direttiva CRD o dalla direttiva MiFID, ma da altri atti legislativi nazionali e unionali equivalenti, si potrebbe includere un opportuno riferimento nella legislazione nazionale di recepimento dell'articolo 45 quater, paragrafo 1, lettera b), BRRD. A tale proposito, l'articolo 45 quater, paragrafo 2, lettera b), BRRD consente tale interpretazione più ampia, in quanto afferma che le entità devono essere ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di rispettare le condizioni di autorizzazione previste dalla direttiva CRD, dalla direttiva MiFID o da "un atto legislativo equivalente".

42. Domanda (Articolo 45 quater, paragrafo 3, quinto comma)

Qual è l'adeguamento al TREA e alla TEM previsto dall'articolo 45 quater, paragrafo 3, quinto comma, lettera a)?

Risposta

Nel determinare l'importo di ricapitalizzazione, devono essere effettuati adeguamenti ai valori comunicati più recentemente relativi ai pertinenti TREA o TEM per riflettere l'effetto che l'applicazione delle azioni di risoluzione stabilite in un piano di risoluzione avrebbe sul TREA e sulla TEM.

In tale contesto, conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), le azioni di risoluzione alla luce delle quali dovrebbero essere adeguati gli importi comunicati più recentemente sarebbero quelle che comprendono la strategia di risoluzione prescelta.

(e) Applicazione del MREL interno a entità che non sono entità soggette a risoluzione

43. Domanda (Articolo 45 septies, paragrafo 1)

L'articolo 45 septies, paragrafo 1, relativo al MREL interno, si applica anche a entità G-SII che non sono entità soggette a risoluzione?

Risposta

Le disposizioni dell'articolo 45 septies sono applicabili a tutti gli enti che sono filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo e non sono entità soggette a risoluzione. Tra questi rientrano anche le entità G-SII.

44. Domanda (Articolo 45 septies, paragrafo 1)

L'articolo 45 septies, paragrafo 1, secondo comma, si applica alle entità ivi menzionate su base individuale?

Risposta

L'articolo 45 septies, paragrafo 1, primo comma, chiarisce che gli enti che sono filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo ma non sono entità soggette a risoluzione devono rispettare il MREL interno su base individuale. Il secondo comma di tale articolo conferisce alle autorità di risoluzione la facoltà di applicare il MREL interno alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Anche l'articolo 45 septies, paragrafo 1, secondo comma, si applica su base individuale, a meno che l'entità non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 45 septies, paragrafo 1, terzo comma.

L'articolo 45 septies, paragrafo 1, terzo comma, che stabilisce la possibilità di rispettare i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies, si riferisce esclusivamente alle imprese madri nell'Unione che sono filiazioni di entità di paesi terzi.

Tuttavia, l'articolo 45 septies, paragrafo 4, concede all'autorità di risoluzione la possibilità di rinunciare all'applicazione del MREL interno per una filiazione che non è un'entità soggetta a risoluzione se sono soddisfatte più condizioni, ossia quando sia la filiazione che l'impresa madre sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e quando l'impresa madre rispetta il MREL esterno su base consolidata.

Pertanto, nel contesto di una deroga al MREL interno ai sensi dell'articolo 45 septies, paragrafo 4, il MREL interno può essere rispettato anche a livello (sub)consolidato per le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Altrimenti, in assenza di una deroga, il MREL interno si applica su base individuale, tranne quando l'entità è un'impresa madre nell'Unione di un gruppo di un paese terzo.

45. Domanda (Articolo 45 septies, paragrafo 3)

L'articolo 45 septies, paragrafo 3, BRRD offre all'autorità di risoluzione la possibilità di rinunciare all'applicazione del MREL interno, purché siano soddisfatte le condizioni ivi contemplate. Tuttavia, le condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 3, lettere da d) a f), BRRD non sembrano avere un equivalente nell'articolo 12 nonies, paragrafo 1, SRMR. Nel recepire l'articolo 45 septies, paragrafo 3, BRRD, gli Stati membri come dovrebbero trattare questa mancanza di equivalenza?

Risposta

Il minor numero di condizioni per la concessione di una deroga al MREL a una filiazione previsto dal vigente SRMR rispetto alla BRRD attualmente in vigore è coerente con il regolamento SRMR I e la direttiva BRRD I, in cui questa mancata corrispondenza era già presente.

Nonostante le differenze tra la BRRD e l'SRMR, gli Stati membri sono tenuti a includere nelle rispettive legislazioni nazionali di attuazione della BRRD tutte le condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 3. L'ambito di applicazione della BRRD e, di conseguenza, delle leggi nazionali che la recepiscono, definito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, è diverso dall'ambito di applicazione dell'SRMR, stabilito all'articolo 2 di tale regolamento. Nel suo ambito di applicazione l'SRMR non comprende le imprese di investimento che non sono soggette a vigilanza su base consolidata da parte di un'impresa madre né le succursali di enti stabiliti o ubicati al di fuori dell'Unione.

46. Domanda (Articolo 45 septies, paragrafo 5)

Qual è il significato dell'articolo 45 septies, paragrafo 5, lettera g), BRRD, considerando che, nell'ambito dei contratti di garanzia finanziaria di cui alla lettera c) di tale disposizione, la garanzia deve sempre essere "fornita", ossia deve essere di proprietà o in possesso del beneficiario della garanzia (cfr. l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾)?

Risposta

L'articolo 45 septies, paragrafo 5, lettera c), BRRD fa riferimento alla definizione di contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, ossia "un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, che siano o no coperti da un accordo quadro o da condizioni generali". Per i contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, il fornitore della garanzia fornisce una garanzia finanziaria a titolo di garanzia a favore del beneficiario della garanzia o gliela consegna conservando la proprietà di quest'ultima quando il diritto di garanzia è costituito. La direttiva 2002/47/CE prevede altresì che la garanzia sia "fornita" e tale fornitura deve essere provata per iscritto. L'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2002/47/CE specifica che la prova scritta che la garanzia finanziaria è stata "fornita" si riferisce all'individuazione della garanzia e che è sufficiente provare che la garanzia sotto forma di strumenti finanziari in forma scritturale è stata accreditata o costituisce un credito nel conto di pertinenza e che la garanzia in contante è stata accreditata nel conto designato o vi costituisce un credito.

L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2002/47/CE chiarisce che ogni riferimento alla garanzia finanziaria "fornita" o alla "fornitura" di garanzia finanziaria, si intende come relativo alla garanzia finanziaria consegnata, trasferita, detenuta, iscritta o in altro modo designata cosicché risulti in possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di una persona che agisce per conto di quest'ultimo. Inoltre, il diritto in favore del fornitore della garanzia di sostituire o di ritirare la garanzia finanziaria in eccesso non deve pregiudicare la garanzia finanziaria fornita al beneficiario della garanzia di cui alla direttiva.

⁽¹⁴⁾ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

Alla luce di quanto precede, l'articolo 45 septies, paragrafo 5, lettera g), BRRD fa riferimento all'assenza di ostacoli giuridici, normativi od operativi all'appropriazione o all'esecuzione di garanzie reali fornite, anche quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione. Ciò è compatibile con le disposizioni generali della direttiva 2002/47/CE.

47. Domanda (Articolo 45 septies)

Tenuto conto degli articoli 44 e 45 septies, le passività diverse da quelle ammissibili ai fini della conformità al MREL interno dell'ente potrebbero essere sottoposte al bail-in internamente al gruppo? In altre parole, tutte le passività emesse da un'entità nei confronti di altre entità del gruppo (non necessariamente entità soggette a risoluzione) potrebbero essere sottoposte al bail-in?

Risposta

Qualora si assoggetti a risoluzione una filiazione che non è un'entità soggetta a risoluzione discostandosi dal piano di risoluzione, l'autorità di risoluzione può esercitare i poteri di bail-in in relazione ai creditori esistenti, compresi i detentori delle passività di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a) (in genere l'entità soggetta a risoluzione), ma anche altri creditori sia all'interno che all'esterno del gruppo soggetto a risoluzione, agendo contestualmente nel rispetto della gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza. Ai sensi dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto iii), le passività ammissibili ai fini della conformità al MREL interno devono avere un rango inferiore a quello delle passività che non soddisfano le condizioni di cui al punto i) della medesima disposizione (in altre parole, esse dovrebbero essere subordinate a strumenti che non possono essere conteggiati agli effetti del MREL interno) e che non sono ammissibili ai requisiti di fondi propri. Questo significa che i crediti vantati dai creditori infragruppo collegati a strumenti che non sono ammissibili al MREL interno avrebbero un rango superiore rispetto alle passività ammissibili a tale scopo. Nel sottoporre al bail-in tali crediti, si dovrebbe tenere conto del loro rango in caso di insolvenza.

In caso di applicazione dello strumento del bail-in a una filiazione che non era stata identificata come entità soggetta a risoluzione, discostandosi dal piano di risoluzione, in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera h), BRRD, i crediti infragruppo dovuti alle sue filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione ma che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, quale definito nel piano di risoluzione, sono obbligatoriamente esclusi dall'applicazione dei poteri di bail-in (tranne se hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale). Tuttavia, altri crediti infragruppo dovuti alle entità del gruppo non sono esclusi dall'applicazione dei poteri di bail-in in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera e).

(f) Segnalazione

48. Domanda (Articolo 45 Decies)

A norma dell'articolo 45 decies, paragrafo 1, le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono soggette al MREL devono segnalare alle rispettive autorità competenti e di risoluzione una serie di elementi ivi specificamente menzionati.

Nella normativa nazionale di recepimento, uno Stato membro potrebbe disporre che le entità trasmettano segnalazioni a una sola autorità, laddove tale autorità agisca sia come autorità competente che come autorità di risoluzione (in genere, la banca centrale)?

Risposta

In linea con l'articolo 3, paragrafo 3, "Designazione delle autorità di risoluzione", gli Stati membri possono disporre che a svolgere le funzioni delle autorità di risoluzione siano le banche centrali. In tale situazione, devono essere predisposte disposizioni adeguate per garantire l'indipendenza operativa tra la funzione di risoluzione e la funzione di vigilanza o altre funzioni dell'autorità pertinente. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, l'autorità di risoluzione deve essere strutturalmente separata e avere una linea di reporting distinta rispetto all'autorità di vigilanza.

L'articolo 45 decies, paragrafo 1, richiede chiaramente che le entità comunichino le informazioni specifiche di cui alle lettere a), b) e c) sia alle autorità competenti che alle autorità di risoluzione. Poiché le informazioni che l'entità deve fornire sono identiche, ciò non comporta un onere aggiuntivo per l'entità. L'invio parallelo delle informazioni e dei dati necessari sia alle autorità competenti che alle autorità di risoluzione garantisce una trasmissione agevole e tempestiva delle informazioni, senza ulteriori ritardi.

(g) **Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione**

49. Domanda (articolo 45 quaterdecies, paragrafi 1 e 6)

È possibile fissare obiettivi intermedi diversi da quello di cui all'articolo 45 quaterdecies, paragrafo 1, secondo comma (ossia il 1° gennaio 2022)?

In che modo l'obiettivo intermedio si riferisce al MREL programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio di cui all'articolo 45 quaterdecies, paragrafo 6?

Risposta

Le autorità di risoluzione possono solo fissare il livello-obiettivo intermedio di cui all'articolo 45 quaterdecies, paragrafo 1, secondo comma, ossia il livello-obiettivo che devono rispettare al 1° gennaio 2022.

Ai sensi dell'articolo 45 quaterdecies, paragrafo 6, le autorità di risoluzione devono anche fissare un MREL programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio. Tuttavia, tali obiettivi hanno carattere indicativo e non sono vincolanti per l'ente.

50. Domanda (articolo 45 quaterdecies)

Che cosa succede alle decisioni adottate dalle autorità di risoluzione che determinano un MREL ai sensi della BRRD I, dopo che inizieranno a essere applicabili le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/879 alla BRRD?

Sarebbe giustificato attuare una disposizione transitoria a livello nazionale che abroghi le vigenti decisioni relative al MREL fino all'adozione di nuove decisioni?

Risposta

La direttiva (UE) 2019/879 non contiene disposizioni specifiche in materia di decisioni relative al MREL adottate prima della rispettiva data di applicazione. Finché le autorità di risoluzione non adotteranno nuove decisioni in materia di MREL sulla base della direttiva BRRD attualmente in vigore, le preesistenti decisioni in materia di MREL adottate sulla base della direttiva BRRD I restano valide.

Le conseguenze giuridiche di tali decisioni dovrebbero essere valutate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili nel momento in cui tali decisioni sono state adottate (ossia ai sensi delle norme di cui alla direttiva BRRD I). Questo significa che, nel valutare se un ente rispetta una decisione sul MREL adottata a norma della direttiva BRRD I, le pertinenti norme di ammissibilità sono quelle contenute nella BRRD I. Non si può ritenere che un ente violi una decisione sul MREL adottata a norma della BRRD I sulla base delle norme di ammissibilità contenute nella direttiva BRRD in vigore.

Pertanto, finché non saranno adottate nuove decisioni MREL sulla base della direttiva BRRD attualmente in vigore, nel periodo transitorio non è necessario derogare alle decisioni in materia di MREL basate sulla BRRD I o abrogarle.

51. Domanda (articolo 45 quaterdecies)

Che cosa succede ai periodi transitori già fissati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione ⁽¹⁵⁾?

Risposta

Dopo la data di applicazione delle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/879 alla BRRD (ossia il 28 dicembre 2020), le autorità di risoluzione saranno tenute a riesaminare le decisioni in materia di MREL adottate in precedenza alla luce del nuovo quadro MREL, il che comporta una diversa calibrazione e norme di ammissibilità differenti. In tale contesto dovranno essere fissati nuovi periodi transitori, al fine di garantire il rispetto del quadro riveduto.

⁽¹⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 237 del 3.9.2016, pag. 1).

52. Domanda (articolo 45 quaterdecies, paragrafo 4)

Sarebbe possibile stabilire in anticipo che una banca di classe superiore sia soggetta all'articolo 45 quater, paragrafo 6, qualora le attività totali del suo gruppo soggetto a risoluzione scendano a un livello inferiore a 100 miliardi di EUR? Si tratterebbe di una misura necessaria per evitare l'applicazione dell'articolo 45 quaterdecies, paragrafo 4, che concede alle entità soggette a risoluzione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 6, un periodo transitorio di tre anni per rispettare i requisiti MREL a decorrere dalla data della decisione.

Risposta

L'articolo 45 quaterdecies, paragrafo 4, stabilisce che le regole di subordinazione di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4 e 7, e i livelli minimi del MREL di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, non si applicano nel periodo di tre anni successivi alla data in cui l'entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6.

L'articolo 45 quaterdecies, paragrafo 4, non è applicabile a un'entità soggetta a risoluzione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5 (banca di classe superiore), che scende al di sotto della soglia di 100 miliardi di EUR ed è successivamente considerata un istituto sistemico dall'autorità di risoluzione e sottoposta allo stesso trattamento riservato a una banca di classe superiore. La logica alla base del periodo transitorio di cui all'articolo 45 quaterdecies, paragrafo 4, è consentire alle entità soggette a risoluzione che in precedenza non erano soggette ad alcun requisito minimo il tempo sufficiente a garantire il rispetto dei nuovi requisiti minimi applicabili. Tuttavia, gli enti sistemici che in precedenza erano banche di classe superiore non si trovano in questa situazione. Tali entità soggette a risoluzione sono già state soggette agli stessi requisiti minimi, ma ai sensi di una base giuridica differente (articolo 45 quater, paragrafo 5, anziché articolo 45 quater, paragrafo 6).

Pertanto, l'ultima parte dell'articolo 45 quaterdecies, paragrafo 4 – "[...] o in cui l'entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6" – non si applica agli enti sistemici notificati come tali ai sensi dell'articolo 45 quater, paragrafo 6, e che in precedenza erano banche di classe superiore, in quanto essi erano in precedenza nella situazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5.

Lo stesso vale per la situazione inversa, in cui un ente sistemico aumenta l'entità delle sue attività al di sopra di 100 miliardi di EUR e diventa una banca di classe superiore.

Tuttavia, va osservato che l'applicazione dell'articolo 45 quater, paragrafo 6, potrebbe comportare requisiti più rigorosi rispetto a quelli derivanti dall'articolo 45 quater, paragrafo 5, in virtù dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, secondo e quarto comma, ai sensi del quale la limitazione della subordinazione al 27 % del TREA si applicano solo alle entità soggette a risoluzione soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5, e non alle entità soggette a risoluzione soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 6. In tal caso la suddetta argomentazione non si applica e il periodo transitorio di tre anni dovrebbe applicarsi a tale entità soggetta a risoluzione.

Pertanto, non vi sarebbe alcuna necessità di notificare preventivamente un ente come sistemico - azione che, in ogni caso, molto probabilmente non sarebbe giuridicamente ammissibile, in quanto una banca di classe superiore non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 6 (appartenenza a un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di EUR).

(h) Interazione con le disposizioni della CRD e del CRR**53. Domanda (articolo 128 CRD)**

L'articolo 128, quarto comma, CRD stabilisce che gli enti non devono utilizzare il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare il CBR per rispettare le componenti basate sul rischio del MREL (ossia il MREL espresso in termini di TREA). Il capitale primario di classe 1 utilizzato ai fini del CBR potrebbe essere utilizzato anche per soddisfare la componente non basata sul rischio del MREL (ossia il MREL espresso in termini di TEM)? Qual è la logica sottesa a tale trattamento?

Risposta

Conformemente all'articolo 128, quarto comma, CRD, lo stesso capitale primario di classe 1 non può essere utilizzato per rispettare

- il CBR, e
- la componente basata sul rischio dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter CRR (requisito minimo TLAC) e agli articoli 45 quater e 45 quinquies BRRD (MREL esterno e interno).

Pertanto, lo stesso capitale primario di classe 1 può essere utilizzato per rispettare il CBR e la componente non basata sul rischio del requisito minimo TLAC nonché il MREL esterno e interno basati sulla TEM (per tali requisiti, le componenti non basate sul rischio sono definite all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera b), CRR e all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), BRRD).

Va osservato che, ai sensi del quadro prudenziale dell'UE (CRD e CRR), il CBR si somma esclusivamente ai requisiti prudenziali basati sul rischio (e non al requisito di coefficiente di leva finanziaria non basato sul rischio). Questa relazione è stata espressamente confermata all'articolo 141 bis, secondo comma, CRD.

Di conseguenza, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione, che è stato adottato nel quadro della direttiva BRRD I, il CBR faceva parte dell'importo per l'assorbimento delle perdite, ma solo se considerato congiuntamente ai requisiti prudenziali basati sul rischio.

Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e lettera b), BRRD, il MREL è espresso rispettivamente come percentuale del TREA e della TEM. Per quanto riguarda la componente espressa come percentuale del TREA, il CBR è ora escluso dall'importo per l'assorbimento delle perdite della calibrazione del MREL, in modo da consentire una scala di interventi più proporzionata per impedire che il MREL (espresso come percentuale del TREA) sia violato ogni volta che si viola il CBR. Si prevede inoltre che la somma del CBR al MREL faciliti l'uso previsto di talune misure macroprudenziali, come la riserva di capitale anticiclica di cui all'articolo 128, paragrafo 6), lettera a), primo comma CRD.

54. Domanda (articolo 72 ter, paragrafo 3, CRR)

Il limite autorizzato del 3,5 % del TREA per l'utilizzo di strumenti non subordinati al fine di rispettare il requisito minimo TLAC si applica solo quando tale requisito è espresso come percentuale del TREA, ma non quando è espresso come percentuale della TEM? Questo punto potrebbe essere chiarito nel recepimento nazionale della direttiva BRRD?

Risposta

Conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, CRR, il limite autorizzato del 3,5 % per gli strumenti ammissibili non subordinati è applicabile anche per la componente della TLAC che è espressa come percentuale della TEM a partire dal 2022 (applicando un limite pari al 3,5 % del TREA in termini TEM). Conformemente all'articolo 494, paragrafo 2, CRR, lo stesso principio vale per il limite del 2,5 % del TREA per gli strumenti ammissibili non subordinati, dal 2019 alla fine del 2021.

Ciò è dovuto al fatto che l'articolo 72 ter CRR stabilisce le condizioni applicabili agli strumenti di passività ammissibili per la conformità alla TLAC. L'articolo 72 ter, paragrafo 3, CRR, più nello specifico, non definisce criteri di ammissibilità differenti per le due componenti della TLAC di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), CRR. Il riferimento al TREA, di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, CRR, è strettamente a fini di calcolo.

Il limite autorizzato non è disciplinato dalla direttiva BRRD e, pertanto, non vi sono disposizioni in materia da recepire. Tuttavia, come indicato nel considerando 10 BRRD, le disposizioni della direttiva BRRD riguardo alla subordinazione degli strumenti ammissibili per il MREL lasciano impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito non subordinati, come disposto dal CRR.

55. Domanda (articolo 72 terdecies CRR)

Conformemente alla norma TLAC, il requisito minimo TLAC può essere soddisfatto, fra l'altro, da strumenti di capitale regolamentare diversi dal capitale primario di classe 1 emessi da filiazioni che fanno parte di un gruppo soggetto a risoluzione solo fino al 2022, se sono conteggiati ai fini del soddisfacimento di requisiti patrimoniali minimi e subordinatamente al rispetto di determinate condizioni (sezione 11 della norma TLAC). L'articolo 72 terdecies CRR stabilisce che "i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente consistono nella somma dei suoi fondi propri e delle sue passività ammissibili". Ai sensi degli articoli da 81 a 88 CRR, tali fondi propri comprendono i fondi propri emessi da filiazioni a terzi senza limiti di tempo.

È corretto disporre nella legislazione nazionale che i fondi propri emessi da filiazioni a terzi siano conteggiati agli effetti dei requisiti MREL ai sensi sia del CRR che della BRRD senza limiti di tempo?

Risposta

Tutti gli strumenti di fondi propri regolamentari emessi da filiazioni a terzi sono ammissibili al requisito minimo TLAC per le entità soggette a risoluzione e per il MREL esterno (senza clausola di caducità) per gli importi che sono ammissibili per i fondi propri. Ai fini dell'ammissibilità dei fondi propri per il MREL interno ai sensi dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, BRRD, si applicano criteri aggiuntivi.

E. DOMANDE RELATIVE ALLO STRUMENTO DEL BAIL-IN**56. Domanda (Articolo 44, paragrafo 2)**

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), BRRD, le passività nei confronti di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁶⁾ sono esentate dal bail-in. Altre tutele a favore di tali CCP di paesi terzi sono fornite agli articoli 69, 70 e 71, BRRD. Tuttavia, la direttiva BRRD non prevede un trattamento analogo per i sistemi di regolamento titoli disciplinati dalla normativa di un paese terzo e per gli enti che gestiscono tali sistemi.

Qualora uno Stato membro applichi le disposizioni della direttiva SFD ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi di regolamento titoli disciplinati dalla normativa di un paese terzo, come previsto dal considerando 7 SFD, la direttiva BRRD intende riservare ai sistemi di tali paesi terzi un trattamento analogo a quello concesso alle CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA?

Risposta

L'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), BRRD, prevede che alcune passività a breve termine "nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE [SFD] o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema" siano escluse dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in.

L'esclusione dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), BRRD non si applica ai sistemi dei paesi terzi indipendentemente dal fatto che gli Stati membri applichino o meno le disposizioni della direttiva SFD ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi di regolamento titoli di tali paesi terzi, come stabilito al considerando 7 della SFD, in quanto non designati conformemente alla direttiva SFD. Analogamente, le esenzioni dall'esercizio dei poteri di cui all'articolo 69, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 70, paragrafo 2, lettera a) o all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a), BRRD non si applicano ai sistemi nazionali di tali paesi terzi.

57. Domanda (Articolo 44, paragrafo 2)

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, l'espressione "crediti chirografari ordinari" è utilizzata esclusivamente in riferimento alle passività di primo rango privilegiate. Alla luce di tale considerazione, dovremmo interpretare "crediti chirografari ordinari" nello stesso modo, quando a tale espressione fa riferimento l'articolo 44, paragrafo 2, lettera h)? In altre parole, dovremmo escludere dall'ambito di applicazione delle "passività non garantite ordinarie" di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera h) le passività di primo rango non privilegiate?

Risposta

È opportuno interpretare le espressioni "crediti chirografari ordinari" di cui all'articolo 108, paragrafo 2, e "passività non garantite ordinarie" di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera h), in maniera coerente. Poiché ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, i titoli di debito che soddisfano le condizioni ivi stabilite (ovvero debito di primo rango non privilegiato) in caso di insolvenza sono espressamente tenuti ad avere un grado di priorità inferiore a quello dei "crediti chirografari ordinari" (ovvero passività di primo rango), l'espressione "crediti chirografari ordinari" dovrebbe per definizione escludere il debito di primo rango non privilegiato.

58. Domanda (Articolo 48, paragrafo 7)

È corretto che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 7, prima frase, gli enti non possano disporre di strumenti aventi lo stesso rango (pari passu) di strumenti o elementi di fondi propri?

Risposta

L'articolo 48, paragrafo 7, impone agli Stati membri di modificare la loro legislazione nazionale in materia di insolvenza al fine di garantire che i crediti derivanti da elementi di fondi propri abbiano in caso di insolvenza un rango inferiore rispetto a qualsiasi altro credito che non risulti da elementi di fondi propri. In seguito al recepimento di tale disposizione, non dovrebbe essere possibile per gli enti detenere passività che non siano elementi di fondi propri aventi lo stesso rango (pari passu) di fondi propri in virtù dell'applicazione di leggi nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza di cui all'articolo 48, paragrafo 7 (soluzione legislativa).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

59. Domanda (Articolo 48, paragrafo 7)

Qual è la ratio dell'articolo 48, paragrafo 7? Recepire questa disposizione sembra particolarmente difficile, perché il rango di uno strumento in caso di insolvenza può cambiare qualora non si configuri più come un elemento di fondi propri.

Risposta

L'articolo 48, paragrafo 7, impone agli Stati membri di modificare la loro legislazione nazionale in materia di insolvenza al fine di garantire che i crediti derivanti da elementi di fondi propri abbiano in caso di insolvenza un rango inferiore rispetto a qualsiasi altro credito che non risulti da elementi di fondi propri. Questa disposizione intendeva garantire che, qualora gli elementi di fondi propri siano svalutati o convertiti al punto di insostenibilità economica di un ente conformemente agli articoli 59 e 60 o all'articolo 48, non vi siano altre passività aventi rango pari o inferiore a tali elementi. Ciò attenuerà in larga misura i rischi di impugnazione in giudizio delle azioni delle autorità competenti o delle autorità di risoluzione sulla base della violazione del principio NCWO.

Se uno strumento non è più un elemento di fondi propri ammissibili, la legislazione nazionale in materia di insolvenza dovrebbe garantire che esso non possa avere rango pari o inferiore agli elementi di fondi propri.

F. DOMANDE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO CONTRATTUALE DEL BAIL-IN**60. Domanda (articolo 55, paragrafo 3)**

Il parere giuridico relativo all'applicabilità giuridica e all'efficacia della clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, potrebbe essere fornito esternamente, internamente o in entrambe le modalità? I pareri interni ed esterni devono essere considerati come aventi un valore equivalente ai fini dell'articolo 55, paragrafo 3? Questo aspetto dovrebbe essere lasciato alla discrezionalità dell'ente interessato?

Risposta

Il testo è neutro sotto questo profilo, per cui sarebbero in linea con l'articolo 55, paragrafo 3, sia un parere interno che un parere esterno.

61. Domanda (articolo 55, paragrafo 1)

L'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, stabilisce che, per quanto riguarda le passività che non sono escluse dall'ambito di applicazione del bail-in e sono disciplinate dal diritto di uno Stato terzo, il contratto pertinente deve includere una clausola mediante la quale la controparte riconosce che alla passività si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolata da tali poteri. Tale obbligo non si applica qualora:

- a) la normativa del paese terzo o un accordo vincolante concluso con tale paese terzo consentano all'autorità di risoluzione di esercitare i propri poteri di svalutazione e di conversione (articolo 55, paragrafo 1, ultimo comma);
- b) l'autorità di risoluzione decida di non applicare tale obbligo agli enti il cui MREL è pari all'importo per l'assorbimento delle perdite di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 2, lettera a), a condizione che le passività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, non siano utilizzate per soddisfare il MREL (articolo 55, paragrafo 1, secondo comma);
- c) l'inclusione della clausola sia giuridicamente o altrimenti impraticabile (articolo 55, paragrafo 2, secondo comma.)

A norma dell'articolo 55, paragrafo 2, ultimo comma, le passività per le quali l'ente non include la clausola o per le quali è stata concessa una deroga per l'impraticabilità non devono entrare nel calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

È corretto recepire l'articolo 59, paragrafi 1 e 2, in modo da prevedere che una passività disciplinata dal diritto di uno Stato terzo che non include la clausola sul riconoscimento in virtù dell'esistenza di un accordo vincolante o di un riconoscimento legislativo dei poteri di bail-in da parte di tale paese terzo possa comunque essere conteggiata ai fini del requisito MREL?

Risposta

L'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, esclude l'applicazione dell'obbligo di inserire la clausola sul riconoscimento contrattuale se l'autorità di risoluzione conclude che un accordo con il paese terzo in questione o la normativa di tale paese terzo darebbero luogo all'esercizio dei suoi poteri di svalutazione e conversione in relazione alle passività o agli strumenti pertinenti.

In tali casi, l'ente non è soggetto all'obbligo di inserire la clausola e (a differenza dei casi in cui si fa valere l'impraticabilità) l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione nei confronti di tali passività sarebbe efficace. Pertanto, laddove tale clausola non sia inserita, ciò non determina le conseguenze di cui all'articolo 55, paragrafo 2, ultimo comma, ossia la loro esclusione dal MREL. Tali passività possono pertanto essere conteggiate ai fini del MREL.

62. Domanda (articolo 55, paragrafo 2)

Con la nuova formulazione dell'articolo 55, paragrafo 2, BRRD, che ora esclude espressamente le passività senza clausole sul riconoscimento del bail dal conteggio ai fini del MREL, gli strumenti AT1 e T2 che sono oggetto di una clausola "grandfathering" ai sensi dell'articolo 494, paragrafi 1 e 2, CRR non possono essere conteggiati ai fini del MREL. In che modo possono colmare questa lacuna le autorità di risoluzione?

Risposta

L'articolo 55 include nel suo ambito di applicazione gli strumenti di fondi propri dalla data di applicazione della BRRD I (1° gennaio 2015). L'articolo 45, paragrafo 5, della direttiva BRRD I prevedeva già che, laddove l'autorità di risoluzione non fosse stata certa dell'efficacia della decisione di svalutare e convertire una passività disciplinata dal diritto di un paese terzo (alla luce delle disposizioni contrattuali o degli accordi internazionali pertinenti, fra l'altro), tale passività non avrebbe potuto essere computata ai fini della conformità al MREL. Pertanto, l'esclusione dal MREL delle passività che non includono una clausola contrattuale di riconoscimento del bail-in (o che non la includono nell'ambito della deroga per l'impraticabilità) non è nuova.

Per quanto riguarda specificamente gli strumenti di fondi propri, potrebbe esistere una differenza tra l'importo ammissibile ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri e l'importo che può essere utilizzato per conformarsi al MREL, a causa delle norme BRRD che si applicano solo ai fini del MREL. Per colmare eventuali lacune nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili ai fini della conformità al MREL che possono emergere a causa di tale differenza, le autorità di risoluzione potrebbero fare il punto dei loro attuali poteri, compreso quello di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione ai sensi dell'articolo 17 BRRD o quello di fissare un periodo transitorio che termina dopo il 1° gennaio 2024, conformemente all'articolo 45 quaterdecies, paragrafo 1, terzo comma, BRRD.

63. Domanda (articolo 55, paragrafo 7)

A norma dell'articolo 55, paragrafo 7, l'autorità di risoluzione deve precisare, ove lo ritenga necessario, le categorie di passività per le quali un ente o un'entità può pervenire a determinare che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1.

Si potrebbe interpretare tale disposizione nel senso che si riferisce a una valutazione caso per caso o a un tipo specifico di entità (enti creditizi, imprese di investimento, altre entità a norma della direttiva BRRD)?

Risposta

L'ambito di applicazione dell'articolo 55, paragrafo 7, è consentire alle autorità di risoluzione di precisare ulteriormente le condizioni e i criteri per individuare le passività per le quali può essere impraticabile aggiungere la clausola di cui all'articolo 55, paragrafo 1. A tale riguardo, il legislatore ha tenuto conto che il regolamento delegato da adottare a norma dell'articolo 55, paragrafo 6, può individuare solo le condizioni generali per la constatazione dell'impraticabilità e non può contemplare l'intera varietà dei diversi casi che possono presentarsi nella pratica. A tal fine, la BRRD consente all'autorità di risoluzione di precisare ulteriormente tali condizioni sulla base, per esempio, della sua conoscenza di un determinato mercato.

La disposizione non specifica il modo in cui dovrebbero essere individuate tali categorie; pertanto, non impedisce che, ad esempio, si operi una distinzione sulla base di categorie di entità purché ciò non comporti un trattamento discriminatorio.

Per quanto riguarda la proposta di un'individuazione caso per caso, si riferisce a una decisione volta a stabilire se l'inserimento della clausola sia impraticabile o meno riguardo a un'entità specifica o eventualmente a una classe specifica di passività emesse da un'entità specifica. In questa lettura, tuttavia, la valutazione caso per caso finirebbe per essere una duplicazione della valutazione che l'autorità di risoluzione dovrebbe comunque formulare al ricevimento di una notifica da parte di un'entità ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2.

G. DOMANDE RELATIVE ALLA SVALUTAZIONE O CONVERSIONE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE E DELLE PASSIVITÀ AMMISSIBILI

64. Domanda (Articolo 59)

L'espressione "passività ammissibili" ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, BRRD si riferisce a tutte le passività ammissibili o solo a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), BRRD, fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività a norma dell'articolo 72 quater, paragrafo 1, CRR?

Risposta

L'espressione "passività ammissibili" di cui all'articolo 59, paragrafo 1, primo comma, BRRD è intesa a indicare solo le passività ammissibili al MREL interno cui fa riferimento il paragrafo 1 bis del medesimo articolo.

Per limitare la possibilità di svalutare o convertire le passività ammissibili solo quando sono emesse dall'entità che è soggetta al MREL interno, è stata introdotta l'opportuna formulazione agli articoli 59 e 60 BRRD, che contiene il testo "passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis" (ossia indipendentemente dall'azione di risoluzione e in caso di emissione da parte di un'entità soggetta al MREL interno) o un'espressione analoga.

Pertanto, le passività delle entità soggette a risoluzione che sono ammissibili al MREL esterno possono essere svalutate o convertite mediante l'uso dello strumento del bail-in (ossia, nel contesto dell'azione di risoluzione).

L'estensione del potere di svalutazione o conversione al punto di insostenibilità economica ai sensi dell'articolo 59 BRRD per includere le passività ammissibili è stata effettuata al fine di migliorare l'operatività della strategia SPE consentendo:

- alle entità che non sono entità soggette a risoluzione di conformarsi al proprio MREL interno mediante la detenzione non solo di strumenti di fondi propri, ma anche di strumenti di fondi non propri ammissibili, e
- alle autorità di risoluzione di svalutare o convertire tali strumenti al punto di insostenibilità economica e senza porre la filiazione operativa in risoluzione.

65. Domanda (Articolo 45 nonies, paragrafo 1)

Le passività emesse da filiazioni ai sensi dell'articolo 45 nonies, paragrafo 1, terzo comma, sono incluse nei seguenti ambiti di applicazione:

- articolo 59, paragrafo 1 bis, primo comma (ossia soggette ai poteri di svalutazione e di conversione);
- articolo 45 ter, paragrafo 3 (ossia il calcolo ai fini del rispetto del MREL esterno della rispettiva entità soggetta a risoluzione)?

Risposta

L'articolo 45 nonies, paragrafo 1, ultimo comma, fa riferimento alla possibilità che il MREL interno sia rispettato da una filiazione che emette strumenti a entità non appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e in conformità delle condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a).

L'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto i), prevede la possibilità di emettere passività ammissibili al di fuori del gruppo soggetto a risoluzione, ma solo a un azionista esistente della filiazione e a condizione che l'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione.

Su tale base, gli strumenti emessi dalla filiazione a favore di entità esterne al gruppo soggetto a risoluzione che non sono azionisti di minoranza della filiazione non sarebbero ammissibili al MREL interno in quanto non soddisferebbero la condizione di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto i). Di conseguenza, tali passività non possono essere svalutate o convertite al punto di insostenibilità economica conformemente agli articoli 59 e 60.

Pertanto, gli unici strumenti emessi al di fuori del gruppo soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 45 nonies, paragrafo 1, secondo comma, che possono essere conteggiati ai fini del MREL interno della filiazione emittente sono quelli emessi a favore di un azionista esistente e da esso acquistate, a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a). Qualsiasi altro strumento emesso dalla filiazione al di fuori del gruppo soggetto a risoluzione e a favore di creditori diversi dagli azionisti esistenti può essere svalutato o convertito esclusivamente tramite l'applicazione dei poteri di bail-in nel quadro della risoluzione.

H. DOMANDE RELATIVE ALL'ESCLUSIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI IN CASO DI INTERVENTO PRECOCE E RISOLUZIONE

66. Domanda (articolo 68)

L'articolo 68, paragrafo 5, BRRD I stabiliva che "una sospensione o restrizione a norma dell'articolo 69, 70 o 71 non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini del presente articolo, paragrafi 1 e 2".

L'articolo 68, paragrafo 5, BRRD dispone attualmente che "una sospensione o restrizione a norma dell'articolo 33 bis, 69 o 70 non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 71 paragrafo 1".

- A norma dell'articolo 71 BRRD I, la sospensione dei diritti di recesso non conferiva all'altra parte il diritto di invocare una clausola di deroga. La direttiva BRRD attualmente in vigore non fa più riferimento alla sospensione dei diritti di recesso di cui all'articolo 71 come a un potere che non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale. Questo significa che, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 5, BRRD la sospensione dei diritti di recesso ai sensi dell'articolo 71 può ora conferire il diritto di invocare una clausola di deroga?
- L'articolo 68, paragrafo 3, BRRD stabilisce che una misura di prevenzione o una misura di gestione della crisi non devono, in sintesi, consentire di per sé di invocare una clausola di recesso. Pertanto, qual è il valore aggiunto della formulazione "ai fini dei [...] dell'articolo 71" di cui all'articolo 68, paragrafo 5, rispetto all'articolo 68, paragrafo 3?
- L'articolo 68, paragrafo 5, BRRD I faceva riferimento all'articolo 71 nel suo complesso, mentre l'articolo 68, paragrafo 5, della BRRD attualmente in vigore si riferisce unicamente all'articolo 71, paragrafo 1. In altre parole, non vi è più alcun riferimento all'articolo 71, paragrafo 2. L'articolo 71, paragrafo 2, si applica a un contratto con una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione. Questo significa che sospendere il diritto di una parte di recedere da un contratto con una filiazione può costituire inadempimento di un obbligo contrattuale?
- L'articolo 68, paragrafo 5, BRRD I, stabiliva che una sospensione o restrizione non deve costituire inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini dei paragrafi 1 e 2 di tale articolo. Nella BRRD in vigore il riferimento al paragrafo 2 è stato sostituito da un riferimento al paragrafo 3. In altre parole, il riferimento al paragrafo 2 (riguardante la procedura di risoluzione di un paese terzo) non è più presente. Questo significa che la procedura di risoluzione di un paese terzo può costituire inadempimento di un obbligo contrattuale?

Risposta

L'articolo 68, paragrafo 3, BRRD enuncia il principio secondo cui una misura di prevenzione o di gestione della crisi non può di per sé essere considerata come un motivo per recedere da un contratto o adottare altre misure analoghe. Questo, però, solo a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi ai sensi del contratto. L'articolo 68, paragrafo 5, BRRD mira a garantire che determinate azioni che l'autorità di risoluzione può adottare nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione e che obbligano l'ente soggetto a risoluzione a non eseguire taluni obblighi ai sensi di un contratto (ad esempio una moratoria) non siano considerate inadempimento ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, BRRD, in quanto ciò giustificerebbe altrimenti il recesso da un contratto.

La BRRD I ha incluso nell'elenco delle azioni a norma dell'articolo 68, paragrafo 5, anche la sospensione dei diritti di recesso di cui all'articolo 71. L'articolo 71 consente in particolare all'autorità di risoluzione di sospendere il diritto della controparte di un ente soggetto a risoluzione di recedere da un contratto.

Il motivo per cui la direttiva (UE) 2019/879 ha modificato l'articolo 68, paragrafo 5, BRRD è che non vi era motivo di includere la sospensione dei diritti di recesso in questo gruppo di azioni. La disposizione di cui all'articolo 68, paragrafo 5, BRRD si riferisce ad azioni dell'autorità di risoluzione che obbligherebbero l'ente a non eseguire un determinato obbligo. Non è questo il caso dell'articolo 71 BRRD, che impedisce invece alla controparte dell'ente di recedere dal contratto. L'esercizio di tale potere da parte dell'autorità di risoluzione non impone all'ente di non eseguire un obbligo e, pertanto, non è necessario chiarire che non costituisce un inadempimento ai fini dell'articolo 68 BRRD.

Alla luce di quanto precede, le risposte alle domande specifiche sono fornite di seguito:

- non è corretto affermare che, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 5, BRRD, la sospensione dei diritti di recesso di cui all'articolo 71 BRRD possa conferire il diritto di invocare una clausola di recesso. La modifica è esclusivamente volta a sopprimere il riferimento all'esercizio del potere di sospendere i diritti di recesso come una delle circostanze che costituirebbero inadempimento ai fini dell'articolo 68, paragrafo 3, BRRD;
- il valore aggiunto della formulazione di cui all'articolo 68, paragrafo 5, BRRD "ai fini dei [...] dell'articolo 71" rispetto all'articolo 68, paragrafo 3, BRRD è che l'articolo 68, paragrafo 3, BRRD contiene un divieto generale di invocare (essenzialmente) il fatto che l'ente è soggetto a risoluzione come motivo, di per sé, per recedere da un contratto. Tale disposizione non pregiudica tuttavia il diritto della parte di recedere da un contratto per motivi

diversi dal fatto che l'ente è soggetto a risoluzione. L'articolo 71 BRRD conferisce pertanto all'autorità di risoluzione il potere aggiuntivo di impedire espressamente che la parte receda dal contratto per qualsiasi motivo, ma solo per un periodo di tempo limitato. Entrambe le disposizioni, tuttavia, sono efficaci solo se l'ente adempie il proprio obbligo. La formulazione della BRRD è intesa a garantire che i poteri di moratoria o di altro tipo menzionati nelle disposizioni pertinenti non costituiscano un inadempimento ai fini dell'articolo 68, paragrafo 5, o dell'articolo 71 BRRD;

- la soppressione del riferimento dell'articolo 68, paragrafo 5, BRRD all'articolo 71, paragrafo 2, BRRD non significa che la sospensione di un diritto di una parte di recedere da un contratto con una filiazione può costituire inadempimento di un obbligo contrattuale. Ora l'articolo 68, paragrafo 5, BRRD si riferisce solo all'articolo 71, paragrafo 1, poiché la pertinente formulazione sulla mancata esecuzione degli obblighi è contenuta solo in tale paragrafo. In caso di sospensione dei diritti di recesso di una controparte di un contratto con una filiazione di un ente soggetto a risoluzione, nemmeno il mancato esercizio dei diritti contrattuali dovrebbe giustificare il recesso da tale contratto.
- L'articolo 68, paragrafo 2, BRRD non prevede un divieto supplementare rispetto ai poteri esercitati dalle autorità dei paesi terzi. Esso si limita ad affermare che un'azione di tale autorità costituirebbe una misura di gestione o di prevenzione della crisi, se riconosciuta. In tal caso, l'esclusione dei diritti di recesso si applicherebbe sulla base dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 68 BRRD (che fanno espressamente riferimento a misure di gestione o di prevenzione della crisi). Pertanto, è sufficiente e opportuno fare riferimento a questi ultimi.

I. DOMANDE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO CONTRATTUALE DEI POTERI DI SOSPENSIONE DELLA RISOLUZIONE

67. Domanda (articolo 71 bis)

L'ambito di applicazione dell'articolo 71 bis è circoscritto ai contratti finanziari. Gli Stati membri potrebbero estendere, nella normativa nazionale di recepimento, l'ambito di applicazione dell'articolo 71 bis affinché comprenda tutti gli altri contratti?

Risposta

La direttiva BRRD è una direttiva di armonizzazione minima e gli Stati membri hanno il potere di adottare disposizioni più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle della direttiva, a condizione che siano di applicabilità generale e non siano in contrasto con la direttiva BRRD e i relativi atti delegati e di esecuzione (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2).

Gli Stati membri hanno dunque la possibilità di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 71 bis a tutti i contratti.

68. Domanda (articolo 71 bis, paragrafo 3)

L'articolo 71 bis, paragrafo 3, stabilisce quando deve essere applicato l'articolo 71 bis, paragrafo 1, facendo riferimento a due condizioni. Queste due condizioni dovrebbero essere soddisfatte cumulativamente o alternativamente?

Risposta

Queste due condizioni hanno carattere cumulativo.

Il loro obiettivo è individuare i contratti che sono firmati o modificati dopo l'entrata in vigore della disposizione, a condizione che essi consentano l'esercizio di uno dei poteri di cui all'articolo 33 bis, 69, 70 o 71 o comportino l'attivazione dell'articolo 68 (qualora fossero soggetti alla legislazione di uno Stato membro).

Al tempo stesso, la Commissione ritiene opportuno che la formulazione di cui all'articolo 71 bis, paragrafo 3, lettera b) sia interpretata estensivamente per preservarne la funzione e la logica. La disposizione si riferisce a contratti che prevedono diritti di recesso o diritti di esecuzione dei diritti di garanzia ai quali si applicherebbero i poteri di cui all'articolo 33 bis, 68, 69, 70 e 71. Un'interpretazione estensiva sarebbe idonea al funzionamento dei poteri di cui agli articoli 68, 70 e 71, poiché essi consentono all'autorità di risoluzione di sospendere i diritti di recesso o i diritti di esecuzione dei diritti di garanzia, che possono essere previsti nei pertinenti contratti. Gli articoli 33 bis e 69 (ossia i poteri di moratoria), d'altra parte, conferiscono all'autorità di risoluzione il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna di qualsiasi contratto. Pertanto, mentre il primo gruppo di poteri si applica solo ai contratti in cui è inserita una clausola di recesso/esecuzione dei diritti di garanzia, gli articoli 33 bis e 69 si applicano a qualsiasi contratto in cui sia previsto un obbligo di pagamento o di consegna.

Di conseguenza, la formulazione dell'articolo 71 bis, paragrafo 3, lettera b), prima frase, dovrebbe essere interpretata estensivamente e comporta l'applicazione della disposizione a tutti i contratti di cui sopra.

J. **DOMANDE RELATIVE ALLA DIRETTIVA SFD**

69. **Domanda (Articolo 2, paragrafo 1, lettera a))**

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/879 sostituisce la lettera f) dell'articolo 2 della direttiva SFD con la seguente: "(f) 'partecipante': un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzati in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012". Questo significa che l'opzione di cui all'articolo 2, lettera f), terzo comma, SFD non esiste più? Tale opzione stipula che: "uno Stato membro può decidere che, ai fini della presente direttiva, un partecipante indiretto possa essere considerato partecipante, se tale decisione è giustificata sotto il profilo del rischio sistemico. Allorché un partecipante indiretto sia considerato un partecipante sotto il profilo del rischio sistemico, ciò non limita la responsabilità del partecipante attraverso cui il partecipante indiretto trasmette ordini di trasferimento al sistema;".

Risposta

Il considerando 33 della direttiva (UE) 2019/879 recita:

"(33) Per garantire un'interpretazione comune dei termini utilizzati nei diversi strumenti giuridici, è opportuno integrare nella direttiva 98/26/CE le definizioni e i concetti introdotti dal regolamento (UE) n. 648/2012 (11) per quanto riguarda le nozioni di 'controparte centrale' o 'CCP' e di 'partecipante'".

La logica sottesa alla modifica dell'articolo 2, lettera f), SFD era integrare nella direttiva SFD le definizioni e i concetti utilizzati nel regolamento (UE) n. 648/2012, quali "CCP" o "partecipante diretto", senza modificare le opzioni esistenti a livello nazionale. Sebbene il testo dell'articolo 2, lettera f), terzo comma, SFD non sia più in vigore, ciò non sembra riflettere l'intento legislativo espresso nel considerando che l'accompagna.
